

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 36-167-228/A

Disciplina della politica linguistica regionale

Approvato dalla Seconda Commissione nella seduta del 15 marzo 2018

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 36

presentata dai Consiglieri regionali

FENU - ZEDDA Alessandra - FLORIS Mario - PITTALIS - RUBIU - TATTI - LOCCI - TRUZZU -
COSSA - TUNIS - SOLINAS Christian - OPPI

il 20 maggio 2014

Insegnamento della storia, della cultura
e della letteratura della Sardegna nelle scuole

PROPOSTA DI LEGGE N. 167

presentata dai Consiglieri regionali

ZEDDA Paolo Flavio - SALE - USULA - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - MANCA
Gavino - ANEDDA - COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo - DESINI - SOLINAS Christian -
UNALI - PIZZUTO - AGUS - LAI - DERIU - TENDAS - PINNA Rossella - MORICONI -
COZZOLINO - COLLU - DEMONTIS - COMANDINI - PISCEDDA - BUSIA - RUBIU - PINNA
Giuseppino - TATTI - FENU - TUNIS - LOCCI - FLORIS

il 19 dicembre 2014

Norme volte ad incentivare l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado della
Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna)

PROPOSTA DI LEGGE N. 228

presentata dai Consiglieri regionali
ARBAU - AZARA - LEDDA - PERRA

il 16 giugno 2015

Norme per la tutela, ufficializzazione e promozione della lingua sarda
e delle altre varietà linguistiche della Sardegna

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

MANCA Gavino, Presidente - MARRAS, Vice Presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario e relatore - CAPPELLACCI - CARTA - DESINI - DESSÌ - PINNA - TENDAS - TOCCO.

pervenuta il 23 marzo 2018

"(...) Devi scrivermi a lungo intorno ai tuoi bambini, se hai tempo, o almeno farmi scrivere da Carlo o da Grazietta. Franco mi pare molto vispo e intelligente: penso che parli già correttamente. In che lingua parla? Spero che lo lascerete parlare in sardo e non gli darete dei dispiaceri a questo proposito. È stato un errore, per me, non aver lasciato che Edmea, da bambinetta, parlasse liberamente il sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione intellettuale e ha messo una camicia di forza alla sua fantasia. Non devi fare questo errore coi tuoi bambini." (Antonio Gramsci alla sorella Teresina, 26 marzo 1927).

In anticipo di qualche decennio sui primi studi scientifici relativi ai benefici cognitivi e non verbali del bilinguismo sulle giovani generazioni, l'acume intellettuale di Antonio Gramsci si disvela, in questa famosa lettera destinata alla sorella prediletta, in tutta la sua grandezza e capacità persino profetica. E sintetizza, più modestamente, forse la più ambiziosa finalità di questa proposta di legge che si sottopone all'esame al Consiglio: la riattivazione intergenerazionale delle competenze linguistiche della lingua sarda.

La Seconda Commissione lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere del gruppo misto, nella seduta del 14 marzo 2018 unificando le proposte n. 36-167-228, a seguito di un lungo, approfondito e partecipato dibattito e di una ampia istruttoria di cui si darà conto più avanti.

Il quadro normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche in effetti è stato per lungo tempo condizionato dall'esperienza storica maturata dallo Stato unitario e in seguito alla formazione e al consolidamento della Repubblica. Esso si è dunque caratterizzato, almeno fino all'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), per una netta distinzione formale, avallata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tra le "minoranze linguistiche riconosciute" -, insediate nelle zone di confine e già riconosciute a livello sovranazionale, e le "minoranze linguistiche non riconosciute", alla quale corrispondeva specularmente una forte asimmetria delle fonti, trovando le prime un status giuridico privilegiato in ragione di ben noti obblighi internazionali e relative disposizioni costituzionali, nonché nell'adozione di disposizioni d'attuazione degli statuti speciali (originariamente della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige, regioni peraltro caratterizzate da diversi modelli di bilinguismo). Al "favore" accordato dal legislatore alle cosiddette "minoranze nazionali", che in definitiva declinavano per le regioni suddette la questione linguistica a elemento di "specialità" istituzionale, faceva riscontro uno speculare e sostanziale disinteresse nei confronti degli altri gruppi minoritari del paese.

Tale ultima condizione è plasticamente evidenziata dallo Statuto speciale per la Sardegna che, come è noto, non contiene alcun esplicito riferimento alla questione linguistica, né prevede sul punto una specifica competenza legislativa. Il "peccato originale" dello Statuto sardo si può meglio apprezzare ove si pensi che la lingua sarda è attualmente la "lingua minoritaria" col maggior numero di parlanti in Italia. Fu solo nella seconda metà degli anni Novanta, anche sulla spinta di un combattivo mo-

vimento linguistico e di una proposta di legge di iniziativa popolare, che il Consiglio regionale approvò dopo un lungo e travagliato percorso la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) con la quale, per la prima volta nella storia dell'autonomia, la Regione riconosceva alla lingua sarda (e alle altre lingue c.d. alloglotte dell'isola), "pari dignità rispetto alla lingua italiana", assumendola nel contempo come "bene fondamentale da valorizzare".

In tale contesto, il Parlamento approvava due anni dopo la legge n. 482 del 1999, anche qui dopo un iter abbastanza tortuoso, con la quale veniva predisposto uno statuto giuridico di tutela destinato a tutte le minoranze tassativamente enumerate dall'articolo 2, tra le quali, come è noto, figurano anche le minoranze parlanti il sardo e il catalano. La configurazione in capo a tale minoranze dello status di minoranze linguistiche "storiche" - una definizione del resto priva di riscontro nel testo costituzionale - comportava conseguentemente la previsione di un corredo di diritti linguistici in ampi settori della sfera pubblica e privata, prevalentemente articolati sul principio di territorialità. Alla prima legge generale di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, seguirà una rinnovata attenzione del legislatore costituzionale al grande tema del pluralismo linguistico, certo anche sulla scia dei principi che si andavano affermando a livello europeo e internazionale, la cui produzione, del resto, si è tradotta nel corso degli anni nella direzione di una progressiva "internazionalizzazione" del diritto delle minoranze. In tal senso, sebbene non presenti innovazioni sostanziali sul riparto delle competenze, la riforma del titolo V avrebbe sancito anche formalmente, con la denominazione bilingue, le specificità linguistiche inerenti il regime differenziato di Val d'Aosta e Trentino Alto Adige e, sulla base del novellato articolo 123, consentito alle Regioni ordinarie di inserire nei propri Statuti la questione della tutela linguistica e culturale dei gruppi minoritari presenti dei rispettivi territori, sebbene con declinazione di volta in volta specifiche.

Va inoltre dato sommariamente conto, in questa sede, della giurisprudenza della Corte costituzionale. Dopo una prima fase caratterizzata da un orientamento indubbiamente restrittivo, per il quale era stata riconosciuta in via interpretativa l'esclusiva potestà del legislatore statale (per tutte, sentenza n. 62 del 1960) in ragione di inderogabili "esigenze di unità e di eguaglianza" e dell'indissolubile relazione tra la tutela delle minoranze e il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, il Giudice delle leggi ha progressivamente riconosciuto un ruolo importante anche alle regioni, seppur entro determinati limiti, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 6 della Costituzione, il quale affida alla "Repubblica", costituita da tutti le sue articolazioni (articolo 114), il compito di apprestare "apposite norme" per la tutela delle minoranze. In particolare, nella sentenza n. 159 del 2009, la Corte ha avuto modo di ricostruire il quadro costituzionale e internazionale di riferimento e investito la tutela delle minoranze della qualifica di "non materia", intrinsecamente legata ad una finalità costituzionale di natura trasversale che "(...) genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel titolo V della seconda parte della Costituzione", anche se "(...) non esclusiva (nel senso di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), dal momento che alle leggi regionali spetta l'ulteriore attuazione della legge statale che si renda necessaria".

Sulla base della disciplina suddetta, e della relativa giurisprudenza costituzionale, la Regione avviava le prime politiche linguistiche mediante l'elaborazione di appositi piani triennali di programmazione, dedicando particolare attenzione al problema della standardizzazione per l'uso scritto del sardo.

Intanto, anche sulla scorta di alcune esperienze maturate o consolidate in campo nazionale e internazionale, la disciplina in commento mostrava i primi segni di una certa inadeguatezza. In particolare, l'impianto complessivo della legge regionale n. 26 del 1997 scontava una mal celata e confusa commistione tra politiche linguistiche e altre "politiche culturali", alle quali veniva comunemente attribuita una accezione molto ampia, tale da favorire, sul piano applicativo, una dispersione degli interventi di attuazione e delle connesse risorse finanziarie. Non a caso, negli ultimi anni si sono multipli-

cate disposizioni puntuali di natura sostanziale in legge finanziaria (e poi in legge di stabilità), tali comunque da richiedere un intervento normativo di riordino e sistematizzazione.

Un fondamentale impulso in tal senso, si è avuto con l'approvazione del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione), che ha innovato il sistema delle fonti, legittimando ulteriori spazi d'intervento per il legislatore regionale e "connettendo" per la prima volta la tutela delle minoranze allo Statuto speciale.

La Commissione ha avviato i lavori nella seduta del 19 maggio 2016 con l'illustrazione da parte dei rispettivi proponenti delle proposte di legge n. 36 (...), n. 167 (...) e n. 228 (...) tutte concernenti la tutela e valorizzazione della lingua sarda. Nelle sedute successive, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento consiliare, ha deliberato l'esame congiunto delle tre proposte di legge e l'adozione, quale testo base, della proposta di legge n. 167. La Commissione ha deciso, contestualmente, di istituire una sottocommissione per procedere in maniera più celere all'esame dei testi e alla loro unificazione.

La sottocommissione ha preso atto, preliminarmente, dell'approvazione del suddetto decreto legislativo n. 16 del 2016 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione", che ha introdotto importanti novità sulle competenze della Regione in materia di lingua sarda, del quale, i testi in esame, non avevano tenuto conto in quanto presentati precedentemente alla sua entrata in vigore.

La suddetta norma di attuazione disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana e dispone l'applicazione alla Regione delle disposizioni più favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

In particolare, prevede il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La norma di attuazione, infine, autorizza il legislatore regionale a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite e, nell'ambito della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dell'insegnamento.

Queste importanti novità normative hanno portato la sottocommissione all'elaborazione di un testo unificato che, pur recependo i contenuti dalle proposte di legge dei proponenti, tenesse conto del contenuto della norma di attuazione e individuasse un modello organizzativo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Al termine dei lavori della sottocommissione, la Commissione ha deciso di effettuare una serie di audizioni, con soggetti istituzionali e non, al fine di condividere il testo elaborato e avviare un confronto su un tema tanto sentito.

La Commissione ha audito, innanzitutto, l'Assessore competente per materia, che ha condiviso l'impostazione e il contenuto del testo unificato. Nelle sedute successive sono stati sentiti il direttore

dell'Ufficio scolastico regionale, l'ANCI, il sindaco di Alghero, l'università di Cagliari e Sassari, la RAI, l'Associazione editori sardi, il CORECOM, esperti e associazioni del settore, addetti ai lavori.

Le audizioni sono state caratterizzate da grande partecipazione e interesse ed hanno evidenziato posizioni talvolta differenti. Ciò che ha accomunato tutti gli auditi, però, è stata, la richiesta unanime di un intervento legislativo urgente utile ad impostare una nuova politica linguistica regionale in grado di salvaguardare e diffondere maggiormente la lingua sarda nella società e di favorire la trasmissione intergenerazionale.

Al termine delle audizioni, la Commissione ha iniziato l'esame del testo unificato e, anche al fine di tenere conto delle molteplici osservazioni e proposte acquisite durante il confronto, ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo elaborato dalla sottocommissione.

Concluso l'esame degli articoli, il 20 settembre 2017, la Commissione ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, la relazione tecnico-finanziaria alla Giunta regionale. Allo stesso tempo, ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti fino al 20 novembre 2017. In data 12 dicembre 2017, con nota n. 14688, è pervenuta la relazione tecnico-finanziaria della Giunta regionale, relativa al testo unificato n. 36-167-228.

Il 20 febbraio 2018, la Commissione dopo aver esaminato gli emendamenti presentati, ha riapprovato il testo e ne ha disposto la trasmissione alla Terza Commissione per il parere finanziario e alla Prima Commissione per il parere ai sensi dell'articolo 45, terzo comma, del regolamento consiliare.

Allo scadere dei termini previsti dal regolamento consiliare, non essendo pervenuti i suddetti pareri, la Commissione, nella seduta del 14 marzo 2018, ha approvato definitivamente il testo e nominato relatore per l'aula l'onorevole Paolo Zedda.

Il testo unificato è composto da VII capi e 40 articoli.

L'articolo 1 assume l'identità linguistica del popolo sardo quale bene primario da tutelare in tutte le varietà e varianti, storiche e locali.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni utili alla comprensione dell'articolato, in particolare, definisce gli ambiti di tutela e valorizzazione che la legge riserva, rispettivamente, alle lingue delle minoranze storiche e alle varietà linguistiche alloglotte della Sardegna.

L'articolo 3 individua l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione della legge. La norma, inoltre, inquadra la competenza legislativa regionale nell'ambito del quadro normativo statale.

L'articolo 6, in materia di programmazione regionale, stabilisce il principio della coerenza programmatica della politica linguistica regionale e prevede che tutti gli interventi di tipo finanziario previsti dalla legge debbano essere ricondotti ad un unico programma.

L'articolo 9 disciplina l'adozione da parte della Regione di:

- una norma ortografica di riferimento da utilizzare in tutte le comunicazioni scritte e alla quale viene subordinata la concessione dei contributi regionali;
- una norma linguistica di riferimento della lingua sarda nella sua forma scritta. La definizione di tale standard parte dalla sperimentazione già avviata dalla Regione con la deliberazione n. 14/14 del 18 aprile 2006 "Limba sarda comuna. Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale." e dagli esiti di tale sperimentazione. La norma linguistica di riferimento della lingua sarda deve tenere conto anche dell'e-

voluzione storica della lingua e della letteratura della Sardegna e della rappresentatività delle varianti locali più comuni e diffuse.

L'articolo 10 prevede l'obbligatorietà del possesso della certificazione linguistica per lo svolgimento delle attività previste dalla legge e delega la Giunta regionale a definire le modalità di certificazione e l'istituzione di un elenco di soggetti abilitati al suo rilascio. La norma individua, inoltre, per la certificazione, un regime transitorio che affida all'agenzia di nuova istituzione.

Il capo II disciplina l'istituzione dell'Agenzia sarda per le lingue (ASaL). Si tratta di un nuovo organismo preposto all'attuazione della politica linguistica regionale. In particolare, l'ASaL garantisce a livello regionale e locale, attraverso gli sportelli linguistici territoriali e la disponibilità di personale qualificato (in possesso della certificazione linguistica di livello almeno C1), l'attuazione della politica linguistica regionale. All'ASaL si applica la disciplina prevista per gli enti e le agenzie regionali. Tra gli organi, accanto al direttore generale e al revisore dei conti, è previsto un comitato tecnico scientifico composto da studiosi, docenti e operatori, che supporta il direttore generale nello svolgimento dei suoi compiti.

Il capo III definisce in dettaglio le modalità di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione per l'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999. In particolare, l'articolo 19 attribuisce alla Regione il compito di assicurare, attraverso l'ASaL, un livello minimo di tutela delle lingue delle minoranze storiche, sia nell'amministrazione regionale, che nelle amministrazioni locali. Allo stesso tempo, prevede la possibilità che gli enti locali possano presentare progetti, finanziati con le risorse statali destinate a tali finalità, per realizzare a livello locale ulteriori livelli di tutela, valorizzazione e diffusione della lingua sarda.

Gli articoli 20 e 21 contengono ulteriori misure attuative, a livello regionale e locale, degli interventi disciplinati e finanziati dalla legge n. 482 del 1999.

Il capo IV disciplina l'insegnamento della lingua sarda e nella lingua sarda di tutte le materie del curriculum, nelle scuole e quello di ogni ordine e grado, in orario curricolare o extracurricolare.

In particolare, l'articolo 23 dà attuazione ad una disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) che ha attribuito alle Regioni la possibilità di definire la quota regionale dei piani di studio relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

L'articolo 24 individua le modalità con le quali la Regione esercita, ai sensi della norma di attuazione, il coordinamento dell'insegnamento. Si prevede l'istituzione di un organismo paritetico (Comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento della lingua sarda) costituito dallo Stato, nella persona del direttore dell'Ufficio scolastico regionale e dalla Regione. Le modalità attraverso le quali potranno essere svolte e coordinate le attività scolastiche in lingua sarda sono definite da un'intesa siglata dal suddetto Comitato.

L'articolo 25 prevede le modalità di finanziamento dell'insegnamento della lingua sarda e l'utilizzo veicolare, l'articolo 26 disciplina gli incentivi per l'insegnamento, anche in italiano, della storia, della letteratura e di altre materie riferite alla Sardegna.

L'articolo 28 definisce i requisiti e le modalità di reclutamento dei docenti di lingua sarda e prevede l'obbligatorietà della certificazione linguistica di livello almeno C1.

Il capo V contiene le misure a favore del settore dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie.

Il capo VI disciplina, in particolare all'articolo 32, le modalità di collaborazione con l'università e prevede che i rapporti siano regolati da una convenzione e all'articolo 33 le forme di sostegno agli organismi privati che si occupano di formazione, studio, ricerca e salvaguardia della lingua sarda. L'articolo 34, invece, definisce le misure a favore delle arti proprie della Sardegna veicolate attraverso la lingua sarda e individua quale soggetto attuatore degli interventi l'ISRE.

Il capo VII contiene le disposizioni attuative e finali, in particolare, l'articolo 40 quantifica i costi di attuazione della legge e individua la copertura finanziaria. In merito alla copertura finanziaria va precisato che l'articolo 5 della norma di attuazione prevede che per l'attuazione delle funzioni trasferite è disposta, da parte dello Stato, una specifica assegnazione finanziaria.

Parere della Prima Commissione permanente

Il parere della Prima Commissione, richiesto in data 22 febbraio 2018, non è pervenuto.

Parere della Terza Commissione permanente

Il parere della Terza Commissione, richiesto in data 22 febbraio 2018, non è pervenuto.

Relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 33 bis della legge regionale n. 11 del 2006

Quantificazione dei nuovi e maggiori e copertura finanziaria del TU 36-167-228 "Disciplina della politica linguistica regionale".

Capo I "Principi e disposizioni generali"

Indagine socio-linguistica. L'articolo 6, comma 5, prevede l'effettuazione, con cadenza biennale, di un'indagine socio-linguistica. La quantificazione è di euro 40.000 tenendo conto del costo della precedente indagine socio-linguistica svolta nel 2006. Si prevedono, quindi, nuovi oneri pari a euro 40.000, per ciascuno degli anni 2018 e 2020, ai quali si farà fronte con le risorse stanziare nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Conferenza annuale. L'articolo 7, comma 2, disciplina la conferenza annuale il cui svolgimento è previsto anche dalla normativa vigente. La spesa, sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti, è quantificata in euro 20.000. A decorrere dall'anno 2019, quindi, si prevedono nuovi oneri pari a euro 20.000 ai quali si farà fronte con le risorse stanziare nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Commissione. L'articolo 9, comma 3, prevede il rimborso delle spese per i componenti della commissione che definisce la norma ortografica e la norma linguistica di riferimento della lingua sarda. La spesa è quantificata in euro 5.500, ipotizzando una composizione di 12 unità e n. 10 sedute e un gettone onnicomprensivo pari a euro 54,36. Si prevedono, pertanto, solo per l'anno 2018, nuovi oneri pari a euro 5.500 ai quali si farà fronte con le risorse stanziare nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Capo II "Agenzia sarda per le lingue"

Si ipotizza che l'agenzia entri nella piena operatività delle sue funzioni non prima del mese di luglio del 2018, di conseguenza, i costi sono stati quantificati, per il primo anno, per n. 6 mesi.

Costi di funzionamento (articolo 11). E' stata presa come riferimento la quantificazione dei costi di funzionamento dell'Agenzia sarda per le entrate, di recente istituzione e che presenta caratteristiche analoghe, pari a euro 70.000. Si è ipotizzata, inoltre, l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di un immobile da parte della Regione per fini istituzionali, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 14/10 del 8/4/2015. Si prevedono, pertanto, nuovi oneri pari a euro 35.000 per l'anno 2018 e euro 70.000 a decorrere dal 2019.

Costo Investimenti (articolo 11). Si è ipotizzata una spesa per hardware e software (costi di acquisizione e manutenzione), per il primo anno, quantificata in euro 60.000 e, a decorrere dal 2019, in euro 20.000 ai quali si farà fronte con le risorse stanziare nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Costi del personale (articolo 12). Nella quantificazione dei costi del personale dell'Agenzia si è tenuto conto del fatto che le funzioni sono attualmente svolte da un ufficio dell'Assessorato della Cultura che si occupa delle politiche in materia di lingua sarda nel quale è impiegato del personale che si dedica a tempo pieno a tali attività. In fase di prima applicazione, si ipotizza di far fronte alle ulteriori esigenze di personale attraverso le procedure previste dall'articolo 12, comma 7, della proposta di legge. La quantificazione del fabbisogno di personale necessario all'avvio dell'attività dell'Agenzia è la seguente: 3D; 2C; 1B; 1A. A questo

personale va aggiunto quello necessario al funzionamento degli sportelli linguistici. Le funzioni attualmente sono svolte da personale con contratto a termine e la spesa trova copertura finanziaria con le risorse trasferite dallo Stato per tali funzioni che confluiscono nel bilancio regionale (EC231.162 – AS/SC03.0204). Per le stesse finalità, la Regione, integra, con proprie risorse, il contributo statale. Nel bilancio di previsione di previsione regionale 2018-2020 sono stanziati in conto della Missione 05, Programma 02, (capitoli SC03.0231 e SC03.0239), per l'anno 2018, euro 750.000, e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 euro 700.000. In fase di avvio dell'agenzia, si ipotizza che il personale necessario all'espletamento delle funzioni degli sportelli linguistici (1 sportello regionale e 10 sportelli territoriali) sia di 16 unità (8 D, 8 C). Tale personale dovrà essere assunto a tempo indeterminato con le procedure concorsuali previste dall'articolo 12, comma 6. I costi per l'assunzione sono stimati complessivamente in euro 687.120 (ipotizzando un costo unitario di un dipendente di categoria C di euro 40.590 e di categoria D di euro 45.300).

Pertanto, per il personale dell'ASaL ed in particolare per l'assunzione del personale addetto agli sportelli linguistici, non si ipotizzano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dal 2021 si farà fronte alla spesa quantificata in euro 700.000 con le risorse stanziati nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Costo degli organi (articoli 15, 16, 17). Il costo del Direttore generale, nel caso in cui si faccia ricorso ad un soggetto estraneo all'amministrazione regionale, è valutato in euro 130.000. Per il Comitato tecnico scientifico si ipotizzano 10 sedute all'anno e sei componenti (gettone onnicomprensivo pari a euro 54,36) per un costo complessivo annuale di euro 3.261. Il revisore dei conti ha un costo annuale di euro 18.000. Si prevedono nuovi oneri pari a euro 75.630 per l'anno 2018 e a euro 151.261 a decorrere dal 2019 alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziati nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Capo III "Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999"

Per l'attuazione degli interventi previsti nel Capo III verranno utilizzate le risorse assegnate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 16 del 2016, per l'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999. Per l'anno 2018 l'assegnazione finanziaria è determinata complessivamente in euro 726.843 (euro 694.583 per la lingua sarda e euro 32.260 per la lingua catalana) come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali (DAR 0000548-P4.37.1.4.2 del 11/1/2018).

TAB 3. PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO PER LE MINORANZE LINGUISTICHE SARDA E CATALANA DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SARDEGNA					
Lingua	N° Comuni in Regione	N° Comuni nazionale	Assegnazione	% finanziamento nazionale della lingua	Importo (euro)
Sarda	370	370	1,0000	24,351	694.583
Catalana	1	1	1,0000	1,131	32.260
Totale				25,482	726.843

Non si ipotizzano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del Capo III si farà fronte nei limiti delle assegnazioni statali previste dal citato decreto legislativo.

Capo IV "Interventi nel settore dell'istruzione"

Insegnamento della lingua sarda (articolo 25). L'articolo 25, comma 6, disciplina il sostegno finanziario della Regione alle istituzioni scolastiche per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda. Per l'anno 2018, nel bilancio di previsione 2018-2020, è previsto uno stanziamento di euro 800.000 in conto della Missione 05 e del Programma 02 (Capitolo SC03.0238). Per l'attuazione di questo articolo non si prevedono maggiori oneri per l'anno 2018, mentre, a decorrere dal 2019 si stimano maggiori oneri pari a euro 1.200.000 ai quali si farà fronte con le risorse stanziato nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Insegnamento della storia della Sardegna (articolo 26). Per l'attuazione dell'articolo 26 si prevedono nuovi oneri a carico del bilancio regionale pari euro 50.000, per l'anno 2018 e di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. A decorrere dal 2021, si farà fronte nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Laboratori extracurricolari (articolo 27). Per l'attuazione dell'articolo 27 si prevedono nuovi oneri a carico del bilancio regionale pari a euro 50.000, per l'anno 2018 e a euro 100.000, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. La quantificazione tiene conto dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale per lo svolgimento dei laboratori di sardo veicolare. A decorrere dal 2021, si farà fronte nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Materiale didattico (articolo 29). Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 29 sono quantificati in euro 200.000 per le cui finalità, per l'anno 2018, nel bilancio di previsione 2018-2020 è previsto analogo stanziamento in conto della Missione 05 e del Programma 02 (Capitolo SC08.7215). Pertanto, per l'anno 2018, non si prevedono maggiori oneri, mentre, a decorrere dal 2019, si stima una maggiore spesa pari a euro 200.000 alla quale si farà fronte con le risorse stanziato nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Capo V "Interventi nel settore dell'informazione e dell'editoria e delle nuove tecnologie"

Mass media/editoria/web (articolo 30). Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 30 sono quantificati in euro 250.000 per l'anno 2018 e, a decorrere dal 2019, in euro 500.000. Per l'anno 2018, nel bilancio di previsione regionale 2018-2020 sono già presenti degli stanziamenti, che ammontano complessivamente a euro 250.000, in conto della Missione 05 e del Programma 02 (Capitoli SC08.6961 e ex SC03.0280) per l'attuazione di alcuni degli interventi dall'articolo 30 (testate giornalistiche on line, radio e opere editoriali). In considerazione del fatto che la completa attuazione dell'articolo non potrà avvenire prima del 2019, per l'anno 2018 non si prevedono nuovi oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dal 2019 si ipotizzano nuovi e maggiori oneri pari a euro 500.000 ai quali si farà fronte con le risorse stanziato nel bilancio di previsione regionale in conto della Missione 05, Programma 02.

Contratto di servizio Rai (articolo 31). Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 si provvede con le risorse già stanziato nel bilancio di previsione regionale 2018-2020, in conto della Missione 05, Programma 02 (Capitolo SC03.0275) pari a euro 300.000 per l'anno 2018 e euro 200.000 per gli anni 2019 e 2020. Non si prevedono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio di previsione regionale. A decorrere dal 2021 si farà fronte alla spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio in conto della Missione 05, Programma 02.

Capo VI "Collaborazione con l'università e con gli organismi privati"

Convenzione Università (articolo 32). Per l'attuazione dell'articolo 32 si prevedono nuovi oneri a carico del bilancio regionale pari a euro 100.000 per l'anno 2018 e a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. A decorrere dal 2021 si farà fronte alla spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio in conto della Missione 05, Programma 02.

Organismi privati (articolo 33). Per l'attuazione dell'articolo 33 si prevedono nuovi oneri a carico del bilancio regionale pari a euro 50.000 per l'anno 2018 e euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. A decorrere dal 2021 si farà fronte alla spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio in conto della Missione 05, Programma 02.

Arti proprie – ISRE (articolo 34). Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 34 sono quantificati in euro 300.000 per l'anno 2018 e in euro 450.000 per gli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, nel bilancio di previsione 2018-2020 è previsto uno stanziamento pari a euro 300.000 in conto della Missione 05 e del Programma 02 (Capitoli SC08.6965 e SC03.0001). Per l'attuazione di questo articolo non si prevedono maggiori oneri per l'anno 2018, mentre, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si stimano maggiori oneri pari a euro 450.000 ai quali si farà fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio in conto della Missione 05, Programma 02.

Riepilogo nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge

	2018	2019	2020
Capo I "Principi e disposizioni generali"	55.500	20.000	70.000
Capo II "Agenzia sarda per le lingue"	110.630	241.261	241.261
Capo III "Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999"	-	-	-
Capo IV "Interventi nel settore dell'istruzione"	100.000	1.700.000	1.700.000
Capo V "Interventi nel settore dell'informazione e dell'editoria e delle nuove tecnologie"	-	500.000	500.000
Capo VI "Collaborazione con l'università e con gli organismi privati"	150.000	800.000	800.000
TOTALE	466.130	3.261.261	3.311.261

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disciplina della politica linguistica regionale

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. La Regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale.

2. La lingua sarda nelle sue varianti storiche e locali, il catalano di Alghero, il gallurese, nelle sue varianti, il sassarese e il tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione.

3. La Regione impronta la propria politica linguistica ai principi di trasparenza, etica pubblica, partecipazione democratica, programmazione degli interventi, razionalizzazione, efficacia e efficienza.

Art. 2

Definizioni e ambiti di tutela

1. Ai fini della presente legge:
- a) per "lingue delle minoranze storiche" s'intendono: la lingua sarda e il catalano di Alghero alle quali si applicano le norme di tutela previste dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dal decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione) e le misure di promozione e valoriz-

- zazione previste dalla presente legge;
- b) per "varianti storiche e locali della lingua sarda" s'intendono: le macrovarianti letterarie logudorese e campidanese e le parlate diffuse nelle singole comunità locali;
 - c) per "varietà linguistiche alloglotte" della Sardegna, s'intendono: il gallurese anche nelle varianti castellanese e corso-maddalenino, il sassarese e il tabarchino alle quali si applicano le misure di promozione e valorizzazione previste dalla presente legge;
 - d) per "norma ortografica di riferimento" s'intende: l'insieme di regole generali, convenzionalmente definite, di rappresentazione ortografica dei suoni della lingua sarda;
 - e) per "norma linguistica di riferimento" s'intende: l'insieme di regole sintattiche, morfologiche e lessicali che definiscono lo standard della lingua sarda.

Art. 3

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di politica linguistica. In particolare, essa contiene:

- a) le misure di tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero;
- b) le misure di promozione e valorizzazione del sassarese, gallurese e tabarchino;
- c) la disciplina dell'insegnamento, anche in italiano, della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla Sardegna.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

- a) promuovere la crescita e la diffusione delle lingue nella società, nelle istituzioni e nei media;
- b) sostenere l'educazione plurilingue nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche.

3. La presente legge è approvata:

- a) nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e della legge n. 482 del 1999;
- b) in attuazione del decreto legislativo n. 16 del 2016;
- c) in armonia con i principi generali in materia di

tutela delle minoranze linguistiche definiti dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, con particolare riguardo alla Carta delle lingue minoritarie e regionali.

4. L'ambito di applicazione delle misure previste dalla presente legge a favore delle lingue delle minoranze storiche è individuato attraverso la delimitazione territoriale operata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 482 del 1999.

5. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge a favore della lingua sarda si applicano, con riferimento al territorio delimitato ai sensi del comma 4, anche al catalano di Alghero.

Art. 4

Compiti della Regione

1. La Regione adotta una propria politica linguistica in coerenza con le finalità previste dalla presente legge. In particolare:

- a) definisce gli obiettivi, programma gli interventi e ne garantisce l'attuazione;
- b) realizza il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati conseguiti e degli effetti prodotti dalla politica linguistica sulla società sarda;
- c) promuove e partecipa ad un sistema stabile di relazioni istituzionali e culturali con le altre minoranze linguistiche o espressioni artistiche in ambito nazionale ed internazionale.

2. La Regione, in relazione al trasferimento dallo Stato delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche, disciplina, ai sensi del decreto legislativo n. 16 del 2016, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e quelle di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

3. La Regione adotta, per la lingua sarda, una norma ortografica di riferimento e una norma linguistica di riferimento.

Art. 5

Compiti delle autonomie locali

1. Le autonomie locali concorrono al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione, secondo le modalità previste dal capo III, degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999.

2. Le autonomie locali possono attivare collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni presenti nel proprio territorio e con gli organismi privati di cui all'articolo 33, al fine di diffondere l'utilizzo della lingua sarda, in ambito pubblico e privato.

3. Le autonomie locali adeguano i propri statuti e regolamenti ai principi contenuti nella legge n. 482 del 1999 e alla presente legge.

Art. 6

Programmazione regionale degli interventi

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal Programma regionale di sviluppo (PRS), approva, per la durata della legislatura, il piano di politica linguistica regionale che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda e delle varietà linguistiche alloglotte e delle produzioni ed espressioni veicolate attraverso di esse.

2. Il piano definisce le priorità, gli obiettivi generali, i risultati attesi e gli elementi necessari per la valutazione della politica linguistica regionale; esso è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'adozione del PRS.

3. In attuazione del piano di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta regionale approva un programma annuale di spesa che individua gli interventi e ripartisce le risorse.

4. Al fine di conseguire una maggiore coerenza programmatica, tutti gli interventi per i quali la presente legge prevede dei finanziamenti a carico del bilancio regionale sono ricompresi nel programma annuale di cui al comma 3.

5. Gli atti di programmazione di cui al presente articolo sono approvati secondo le modalità previste dall'articolo 35; essi tengono conto della consistenza numerica e della situazione sociolinguistica della lingua sarda e delle varietà linguistiche alloglotte della Sardegna. A tal fine, la Regione, promuove, con cadenza biennale, apposita indagine sociolinguistica.

Art. 7

Partecipazione pubblica

1. La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale.

2. A tale fine organizza, ogni anno, una conferenza aperta (Cunferentzia aberta) sulla lingua sarda e le varietà linguistiche alloglotte, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione alla definizione delle linee di indirizzo e alla valutazione dei risultati conseguiti.

3. La conferenza è presieduta dall'Assessore competente per materia, o da un suo delegato, ed è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. L'organizzazione è curata dall'Agenzia sarda per le lingue (Agenzia Sarda pro is Limbas) (A-SaL), di cui all'articolo 11, che svolge i compiti di segreteria e provvede alla pubblicazione e divulgazione delle risultanze dei lavori, che sono trasmesse, per conoscenza, anche al Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può deliberare di sottoporre a consultazione pubblica le proposte di atti normativi e amministrativi in materia di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda e delle varietà linguistiche alloglotte. La partecipazione dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni è assicurata per via telematica.

6. La Regione, può, inoltre, prevedere l'utilizzo di strumenti demoscopici per acquisire l'opinione dei cittadini in merito a proposte o argomenti di particolare rilievo in materia di politica linguistica.

Art. 8

Relazioni con altre minoranze linguistiche

1. La Regione promuove e partecipa a un sistema stabile di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con altre comunità nelle quali sono presenti minoranze linguistiche.

2. A tal fine, provvede alla conclusione di accordi, anche di carattere transnazionale, per la collaborazione e il conseguimento di obiettivi comuni, lo scambio e la condivisione delle conoscenze ed esperienze maturate nell'attuazione delle politiche a favore della tutela delle comunità linguistiche.

Art. 9

Norma ortografica e norma linguistica di riferimento della lingua sarda

1. La Regione promuove, attraverso una procedura trasparente e partecipata, la definizione di:

- a) una norma ortografica di riferimento della lingua sarda;
- b) una norma linguistica di riferimento della lingua sarda, nella sua forma scritta.

2. Per la redazione degli atti di cui al comma 1, l'Assessore competente per materia, con proprio decreto, nomina una commissione composta da esperti del settore; la commissione non può superare le 12 unità ed è costituita in modo da rispettare la proporzione tra i parlanti nei diversi territori.

3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 aprile 1987, n. 22 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 (Commissione dell'albo regionale appaltatori di opere pubbliche)).

4. Nella definizione della norma linguistica di riferimento della lingua sarda, la commissione tiene conto delle norme di riferimento adottate dalla Regione a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'amministrazione regionale e degli esiti della sua sperimentazione e dei seguenti ulteriori indirizzi:

- a) evoluzione storica della lingua e della letteratura della Sardegna;
- b) rappresentatività delle varietà locali più comuni e diffuse.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, adotta gli atti di cui al comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti di cui al comma 1 possono essere modificati con le medesima modalità previste dal presente articolo per la loro adozione.

7. La norma ortografica di riferimento si usa nelle comunicazioni scritte, anche ufficiali; al suo rispetto, inoltre, è subordinata la concessione dei contributi o finanziamenti di cui alla presente legge.

8. La norma linguistica di riferimento si utilizza nelle attività di comunicazione istituzionale e di promozione della Regione e per la redazione degli atti e documenti in uscita dagli uffici del sistema Regione ai sensi dell'articolo 20.

9. Nelle comunicazioni orali, anche ufficiali, si utilizza qualsiasi variante della lingua sarda.

10. La Regione può promuovere, inoltre, d'intesa con i territori interessati e previa delimitazione degli stessi, la standardizzazione delle varietà linguistiche alloglotte.

Art. 10

Certificazione linguistica

1. La conoscenza della lingua sarda è attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. A tal fine, presso la Presidenza della Regione è istituito un apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

3. La Regione definisce, in accordo con le università degli studi della Sardegna e con qualificati istituti di cultura e lingua catalana, l'applicazione alla lingua sarda e al catalano di Alghero dei criteri di certificazione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue.

4. La Giunta regionale, secondo le modalità previste nell'articolo 35, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera nella quale disciplina la procedura per il conseguimento della certificazione linguistica e i requisiti e le modalità di inserimento degli enti abilitati nell'elenco di cui al comma 2.

5. Nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica di cui al presente articolo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, l'attestazione della conoscenza della lingua può essere rilasciata, in via provvisoria, dall'ASaL di cui all'articolo 11, previa valutazione da parte di una commissione nominata a tale scopo. Tale certificazione può essere utilizzata per le finalità previste dalla presente legge solo fino alla messa a regime delle modalità di rilascio della certificazione prevista dal presente articolo.

6. L'attestazione della conoscenza delle varietà linguistiche alloglotte avviene secondo le modalità previste dal comma 5.

Capo II

Agenzia sarda per le lingue

Art. 11

Agenzia sarda per le lingue (Agentzia Sarda pro is Limbas)

1. È istituita l'ASaL quale strumento tecnico e operativo della Regione per l'attuazione e il coordinamento della politica linguistica regionale.

2. L'ASaL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

3. L'ASaL svolge la propria attività in conformità agli indirizzi e alla programmazione regionale di cui all'articolo 6. L'Assessore competente per materia, in relazione al programma annuale di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, con atto di indirizzo, assegna all'ASaL gli obiettivi annuali da conseguire e attribuisce le risorse per il loro conseguimento.

4. L'ASaL attua gli interventi in materia di politica linguistica previsti dalla presente legge e svolge ogni altro compito ad essa assegnato dalla Giunta regionale; in particolare:

- a) fornisce il supporto per lo svolgimento dei compiti di cui ai capi III, IV, V e VI e gestisce i relativi procedimenti amministrativi;
- b) svolge compiti di assistenza e consulenza al sistema Regione, alle autonomie locali e ad altri soggetti pubblici o privati, anche sull'utilizzo della norma ortografica e della norma linguistica di riferimento di cui all'articolo 9;
- c) svolge attività di formazione del personale in servizio presso il sistema Regione e le autonomie locali;
- d) sovrintende al funzionamento e coordina la rete degli sportelli linguistici;
- e) assicura la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei docenti di lingua sarda di cui all'articolo 28, comma 2;
- f) provvede, ai sensi dell'articolo 21, in collaborazione con le autonomie locali, alla ricognizione e catalogazione del patrimonio linguistico e toponomastico storico e alla predisposizione e divulgazione dell'atlante linguistico e toponomastico della Sardegna;
- g) attiva forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della politica linguistica;
- h) attua progetti di scambio e collaborazione anche di carattere transnazionale con altri gruppi linguistici;
- i) cura, per le parti di competenza, un sito web plurilingue, integrato e coordinato con la comunicazione istituzionale del sistema Regione, per assicurare la più ampia diffusione delle iniziative intraprese.

5. L'ASaL è sottoposta ai poteri di controllo, indirizzo e vigilanza previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali); ad essa si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) e dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Art. 12

Statuto, struttura organizzativa
e personale dell'ASaL

1. L' ASaL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modificazioni e integrazioni e dal proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Lo statuto:

- a) disciplina gli organi e le modalità di funzionamento;
- b) specifica i compiti dell'ASaL;
- c) definisce la struttura organizzativa;
- d) stabilisce la sede;
- e) individua il numero e la delimitazione territoriale degli sportelli linguistici di cui all'articolo 13.

4. Lo statuto disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali l'ASaL utilizza nella redazione degli atti e nelle comunicazioni interne ed esterne, in via ordinaria, la lingua sarda, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana.

5. La dotazione organica dell'ASaL è approvata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998. In sede di prima applicazione, la dotazione organica dell'ASaL è determinata nella misura massima di 30 unità.

6. Il personale dell'ASaL possiede un'adeguata conoscenza delle materie di competenza dell'ASaL e delle lingue delle minoranze storiche. In particolare, al personale preposto alle attività di cui all'articolo 13 è richiesta una conoscenza scritta e orale della lingua sarda corrispondente almeno al livello C1, certificato secondo le modalità previste dalla presente legge.

7. Il personale è individuato preliminarmente mediante le procedure di mobilità previste dagli articoli 38 bis, 39 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, previa verifica del possesso dei requisiti di cui

al comma 6. Qualora a seguito dell'espletamento delle suddette procedure risultino posti vacanti questi sono coperti mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami. Nei suddetti concorsi è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b) e della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

8. Al personale dell'ASaL si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale degli enti e delle agenzie regionali.

Art. 13

Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu)

1. Al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, l'ASaL si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni.

2. In particolare, la rete degli sportelli linguistici svolge, a livello locale, i seguenti servizi:

- a) attività di traduzione scritta e orale della lingua sarda, negli uffici pubblici e nell'attività degli organi collegiali;
- b) formazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali;
- c) supporto alla comunicazione istituzionale e all'attività di promozione in lingua sarda anche attraverso la creazione di siti web plurilingue;
- d) collaborazione con gli enti locali nella ricerca, individuazione e ripristino di toponimi in lingua sarda;
- e) attività di tutoraggio in ambito scolastico per l'insegnamento della lingua sarda;
- f) azioni di sensibilizzazione e animazione territoriale anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;
- g) assistenza e consulenza a favore di soggetti pubblici e privati.

3. Lo sportello linguistico regionale svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) coordinamento, supporto e monitoraggio dell'attività degli sportelli linguistici di coordinamento territoriale;
- b) promozione di incontri periodici per l'aggiornamento del personale preposto agli sportelli linguistici e del personale del sistema Regione;
- c) supporto per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 20.

4. L'ASaL definisce i rapporti con le autonomie locali attraverso apposite convenzioni che disciplinano, in particolare, la sede e le modalità con le quali gli sportelli linguistici di coordinamento territoriale integrano i propri compiti con le attività delle amministrazioni locali.

5. La rete degli sportelli linguistici è organizzata in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14

Organi dell'ASAL

1. Sono organi dell'ASaL:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) il revisore dei conti.

Art. 15

Direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ASaL. Nei limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, organizzativa, finanziaria e di bilancio e svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo.

2. Il direttore, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 3, predispone il programma annuale di attività ed è responsabile della sua attuazione; il programma contiene le modalità e i tempi di attuazione degli interventi e di verifica del raggiungimento dei risultati; inoltre:

- a) assegna gli obiettivi e distribuisce le risorse u-

- mane, strumentali e finanziarie per l'attuazione del programma;
- b) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ne coordina e valuta l'attività;
 - c) propone l'adozione della dotazione organica e del bilancio;
 - d) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in base agli obiettivi assegnati e ne dà comunicazione all'Assessore competente.

3. Il direttore generale è scelto, secondo le modalità previste dall'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, tra i dirigenti del sistema Regione dotati di comprovata conoscenza e specifica esperienza professionale in materia di politica linguistica e negli ambiti di attività dell'ASaL. Il direttore, inoltre, deve essere in possesso di un'ottima conoscenza della lingua sarda e un'adeguata conoscenza del catalano di Alghero e delle varietà linguistiche alloglotte. Le funzioni di direttore generale possono, inoltre, essere attribuite, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 31 del 1998, con procedura a evidenza pubblica, a persone estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso dei suddetti requisiti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e si conclude, al massimo, entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al direttore generale è attribuito il medesimo trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

6. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa secondo le modalità previste dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 16

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico (di seguito Comitato) è composto da studiosi, docenti e operatori

culturali in possesso di riconosciute conoscenze e competenze nella progettazione e realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda e delle varietà linguistiche alloglotte, nella società, nelle istituzioni pubbliche, nei media e nella scuola.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale dell'ASaL che lo presiede;
- b) il direttore dell'amministrazione regionale competente per materia;
- c) un esperto di lingua sarda;
- d) un esperto in linguistica sarda;
- e) un esperto in didattica delle lingue;
- f) un esperto in letteratura e filologia sarda;
- g) un esperto sull'uso delle lingue nel settore della comunicazione e dell'informazione;
- h) un esperto sull'uso delle lingue nel campo artistico.

3. Il Comitato svolge un'attività di consulenza tecnico-scientifica nei diversi ambiti di intervento dell'ASaL e supporta il direttore generale nella formulazione degli atti di programmazione previsti nell'articolo 15, comma 2.

4. I componenti del Comitato sono nominati, per la durata della legislatura, con decreto dell'Assessore competente per materia. A essi spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 22 del 1987.

Art. 17

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori legali, dura in carica cinque anni ed esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al revisore competono i compensi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 18

Entrate, bilancio di previsione
e rendiconto generale

1. Le entrate dell'ASaL sono costituite:

- a) da un contributo annuo per il funzionamento dell'ASaL e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge,
- b) da contributi derivanti da norme regionali, statali ed europee per lo svolgimento di specifiche attività;
- c) da ogni altro introito.

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, corredati del parere del revisore dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

3. All'ASaL si applica la normativa contabile prevista per la Regione.

Capo III

Attuazione degli articoli 9 e 15
della legge n. 482 del 1999

Art. 19

Disciplina delle funzioni amministrative

1. In applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativamente a:

- a) la presenza negli uffici pubblici di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua sarda;
- b) la possibilità per i componenti degli organi eletti a struttura collegiale di svolgere gli interventi in lingua sarda, secondo le modalità definite dai rispettivi statuti e regolamenti e di assicurare la presenza di personale qualificato per garantire, contestualmente, a chi dichiara di non conoscere la lingua sarda, la traduzione in lingua italiana;
- c) la pubblicazione degli atti e documenti ufficiali dello Stato, della Regione e degli enti locali, tradotti in lingua sarda, fermo restando il valore le-

gale esclusivo nel testo in lingua italiana.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione tiene conto dell'esigenza di garantire livelli omogenei di tutela delle lingue delle minoranze storiche nell'intero territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. Le misure sono attuate con le modalità previste dall'articolo 13.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le autonomie locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie possono presentare alla Regione progetti, anche a carattere culturale che, nel rispetto della legge n. 482 del 1999 e in coerenza con la presente legge, prevedano di realizzare a livello locale ulteriori livelli di tutela, valorizzazione e diffusione della lingua sarda.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, individua le linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento, da parte delle amministrazioni territoriali e locali di cui al comma 4, con le quali definisce gli ambiti di intervento, gli aspetti procedurali, i requisiti dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori.

6. Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 16 del 2016, lo Stato trasferisce annualmente alla Regione, una specifica assegnazione finanziaria. Il programma di spesa annuale di cui all'articolo 6, comma 3, disciplina le modalità di utilizzo delle suddette risorse e, qualora necessario ad assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, a garanzia dei diritti linguistici delle minoranze e l'integrazione delle risorse statali trasferite con risorse del bilancio regionale.

7. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, disciplina con proprio regolamento l'utilizzo della lingua sarda nei propri lavori e nella redazione dei propri atti.

Art. 20

Uso della lingua sarda
negli uffici pubblici del sistema Regione
e nella comunicazione istituzionale

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, promuove e sostiene l'uso della lingua sarda negli uffici delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e impronta la comunicazione istituzionale alla forma bilingue.

2. In particolare, le amministrazioni del sistema Regione provvedono alla traduzione, con pari evidenza grafica della lingua italiana, nei seguenti casi:

- a) stemma ufficiale e ogni sua riproduzione finalizzata alla comunicazione interna ed esterna;
- b) redazione di atti e documenti in uscita di particolare rilevanza, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana;
- c) denominazione degli organismi e strutture organizzative del sistema Regione;
- d) siti web e comunicazione attraverso i social network.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si utilizza la norma linguistica di riferimento di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b).

4. I tempi, i criteri e le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 2, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è assicurata con il supporto dell'ASaL.

6. Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e della lingua sarda".

Art. 21

Toponomastica e cartellonistica in lingua sarda

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 482 del 1999, la Regione sostiene la ricerca e il ripristino delle denominazioni in lingua sarda, conformi alle

tradizioni e agli usi locali, di comuni, vie, piazze, frazioni e località in genere e la predisposizione della relativa segnaletica verticale bilingue.

2. La denominazione ufficiale in lingua sarda, da aggiungere alla denominazione in italiano, è deliberata dalle autonomie locali previa intesa con la Regione.

3. La Regione fornisce ad altre pubbliche amministrazioni, compresi i concessionari di pubblici servizi, la consulenza per la scrittura e la traduzione in lingua sarda della cartellonistica. Può, inoltre, prevedere forme di sostegno finanziario, affinché le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici aperti al pubblico, nei porti, aeroporti, stazioni e mezzi di trasporto, sia corredata di traduzione in lingua sarda, con pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è assicurata con il supporto dell'ASaL.

Art. 22

Comunicazione eventi culturali e di promozione del territorio in lingua sarda

1. Le amministrazioni del sistema Regione possono inserire, nei bandi per la concessione di contributi o finanziamenti finalizzati allo svolgimento di attività culturali, turistiche, di spettacolo o di valorizzazione del territorio o di produzioni sarde, l'attribuzione di premialità a favore di coloro che prevedano di veicolare la comunicazione degli eventi e delle iniziative anche in lingua sarda.

2. Le misure di cui al comma 1 si estendono anche all'utilizzo delle varietà linguistiche alloglotte.

Capo IV

Interventi nel settore dell'istruzione

Art. 23

Quota regionale dei piani di studio

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma

1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, formula gli indirizzi per la definizione della quota dei piani di studio personalizzati riservata alle regioni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, individua gli indirizzi per la quota regionale di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle seguenti priorità:

- a) trasferire nel percorso formativo scolastico le peculiarità e specificità dell'identità culturale e linguistica della Sardegna e l'approfondimento di materie riferite alla Sardegna quali l'ordinamento regionale, la storia, la letteratura, la storia dell'arte, l'ambiente, la musica e le arti;
- b) assicurare agli studenti sardi un percorso formativo plurilingue che preveda, accanto alla lingua italiana, la compresenza della lingua sarda o delle varietà alloglotte e di lingue straniere;
- c) valorizzare il territorio della Sardegna quale ambiente di apprendimento;
- d) coniugare, anche nei metodi didattici, i temi della tradizione con quelli dell'innovazione.

Art. 24

Coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento della lingua sarda

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia scolastica, il presente articolo disciplina le modalità con le quali la Regione esercita le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di uso della lingua sarda nelle scuole dell'infanzia per lo svolgimento delle attività educative e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

2. È istituito un comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento della lingua sarda (Obreria pro s'imparu de su sardu), di seguito denominato Obreria, composto dai seguenti soggetti, o da un loro sostituto:

- a) Assessore competente per materia, che lo presie-

- de;
- b) direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) direttore generale dell'amministrazione regionale competente in materia di istruzione;
- d) direttore generale dell'amministrazione regionale competente in materia di lingua e cultura sarda;
- e) direttore generale dell'AsaL;
- f) componente designato dai rettori delle università degli studi della Sardegna.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Obreria predispone delle linee guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento della lingua sarda, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) modalità di inserimento nei programmi scolastici, in orario curricolare, con specifico riferimento ai tempi, le metodologie, la consistenza numerica delle classi, l'impiego dei docenti;
- b) attuazione degli indirizzi per la definizione della quota regionale dei piani di studio di cui all'articolo 23;
- c) linee guida per la produzione e adozione del materiale didattico;
- d) modalità di verifica della consistenza del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1 e di rilevamento delle necessità di organico nel territorio regionale;
- e) gestione e utilizzo dell'elenco regionale dei docenti di cui all'articolo 28, comma 2;
- f) criteri di selezione e assunzione del personale di cui all'articolo 28, comma 5;
- g) modalità di scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda;
- h) criteri di valutazione degli alunni;
- i) iniziative di informazione e sensibilizzazione delle famiglie;
- j) coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche anche al fine di favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche;
- k) utilizzo in ambito scolastico delle norme ortografiche di riferimento;
- l) valutazione della ricaduta delle attività di insegnamento sulle competenze degli studenti e di gradimento delle famiglie;
- m) attribuzione, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della retribuzione aggiuntiva a favore del personale scolastico coinvolto nelle attività didattiche e organizzative;

- n) modalità di coinvolgimento e di utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dei tutor di cui all'articolo 25, comma 9;
- o) modalità di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, anche al fine della certificazione.

4. Le linee guida sono ratificate attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore regionale competente per materia e dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale e approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. La Regione può promuovere, anche in relazione a singoli aspetti elencati nel comma 3, o su altre questioni legate all'attuazione della presente legge, la stipula di apposite intese con l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 25

Insegnamento della lingua sarda e utilizzo veicolare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, le istituzioni scolastiche inseriscono nel percorso educativo linguistico, in orario curriculare, l'insegnamento della lingua sarda e quello in lingua sarda di tutte le materie del curriculum, secondo modalità specifiche corrispondenti a ciascun ordine e grado scolastico.

2. La Regione promuove nelle scuole secondarie di secondo grado l'insegnamento della lingua sarda e quello in lingua sarda di tutte le materie del curriculum nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

3. Le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito della propria autonomia e delle linee guida di cui all'articolo 24, i tempi, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione degli alunni e, nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio previsti dai contratti collettivi, le modalità di impiego dei docenti.

4. La scelta se avvalersi dell'insegnamento

della lingua sarda è esercitata al momento dell'iscrizione scolastica. L'opzione espressa mantiene la sua validità per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico.

5. Al fine di accrescere la consapevolezza dei benefici del plurilinguismo sulle giovani generazioni la Regione promuove la più ampia comunicazione delle opportunità previste dalla presente legge per l'apprendimento e consolidamento della conoscenza della lingua sarda nelle scuole della Sardegna.

6. La Regione sostiene finanziariamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che inseriscono nella programmazione, per l'intero anno scolastico l'uso, l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda con un'estensione di almeno tre ore settimanali nella scuola dell'infanzia e di almeno due ore settimanali nella scuola primaria e secondaria. I contributi sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- a) costo dei docenti, interni o esterni, utilizzati nell'attività didattica e nella sua organizzazione;
- b) oneri organizzativi riguardanti la gestione amministrativo-contabile, le spese generali e di funzionamento;
- c) acquisto di materiale didattico, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 29 o attrezzature per uso didattico, comprese le spese per la produzione diretta di materiale didattico.

7. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 6 tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:

- a) numero di alunni che aderiscono;
- b) numero di ore di insegnamento riservate all'utilizzo veicolare della lingua sarda, fermo restando quanto previsto dal comma 6;
- c) continuità con precedenti esperienze di insegnamento realizzate nella medesima istituzione;
- d) qualità dei progetti didattici, anche con riferimento all'approccio multilinguistico.

8. Nella concessione dei contributi è attribuita una premialità alle istituzioni scolastiche che utilizzano insegnanti appartenenti al proprio corpo docente.

9. La Regione sostiene l'attività di insegnamento della lingua sarda anche attraverso l'inserimento di tutor che svolgono assistenza e consulenza in

ambito scolastico secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 24, comma 3, lettera n). Le attività di cui al presente comma sono svolte dal personale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).

10. Il materiale prodotto dalle istituzioni scolastiche è reso fruibile alle altre scuole attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche di condivisione.

11. Gli interventi finanziari di cui al comma 6 si estendono anche alle varietà linguistiche alloglotte.

Art. 26

Insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia didattica e nell'ambito della quota regionale dei piani di studio di cui all'articolo 23, l'inserimento nell'offerta formativa dell'insegnamento, anche in italiano, delle materie riferite alla Sardegna di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a).

2. La Regione sostiene le attività di cui al presente articolo limitatamente all'acquisto del materiale didattico necessario all'insegnamento, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 29.

3. Le misure di cui al presente articolo si estendono anche alle varietà linguistiche alloglotte.

Art. 27

Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda

1. La Regione sostiene nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di laboratori didattici in orario extra-curricolare nei quali le attività siano svolte in lingua sarda. I laboratori possono essere aperti anche alle famiglie degli alunni.

2. Le proposte progettuali relative alla realizzazione dei laboratori didattici possono essere presentate da operatori professionalmente qualificati e in possesso di un'adeguata conoscenza orale della lingua sarda certificata secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'arti-

colo 35, stabilisce i criteri di valutazione, la modalità di presentazione dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori. Le proposte che superano positivamente la procedura di valutazione sono inserite nel catalogo dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda dal quale le istituzioni scolastiche possono selezionare i laboratori.

4. Le misure di cui al presente articolo si estendono anche alle varietà linguistiche alloglotte.

Art. 28

Docenti di lingua sarda

1. L'attività di insegnamento è svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua sarda di livello almeno C1 certificata secondo le modalità previste dall'articolo 10. Possono insegnare prioritariamente i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata o, in subordine, in altra istituzione scolastica o comunque i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione, sulla base delle linee guida previste nell'articolo 24, istituisce presso l'ASaL, secondo la disponibilità individuale, un elenco regionale dei docenti di lingua sarda in possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Giunta regionale, previa intesa stipulata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, definisce con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, le modalità di gestione e utilizzo dell'elenco.

3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La Regione assicura, anche al fine della certificazione, la formazione e l'aggiornamento dei docenti di lingua sarda secondo le modalità previste dagli articoli 32 e 33.

5. Qualora non vi sia disponibilità di docenti aventi i requisiti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 24, possono reclutare docenti esterni qualificati. A tale personale è richiesta la conoscenza della lingua sarda di livello almeno C1 certificata secondo le modali-

tà previste dall'articolo 10 e una comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua sarda, di almeno tre anni, maturata nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2009.

Art. 29

Produzione di materiale didattico

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico originale, anche in forma multimediale e il doppiaggio di materiale audiovisivo utile all'insegnamento veicolare della lingua sarda e allo svolgimento delle attività educative.

2. Il materiale è elaborato secondo le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 24 e i contributi sono concessi a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti nella deliberazione prevista dall'articolo 30, comma 4.

3. Le misure di cui al presente articolo si estendono anche alle varietà linguistiche alloglotte.

Capo V

Interventi nel settore dell'informazione e dell'editoria e delle nuove tecnologie

Art. 30

Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 482 del 1999 e per conseguire le finalità previste dalla presente legge, la Regione sostiene e incentiva l'utilizzo della lingua sarda nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.

2. In particolare, costituiscono oggetto di finanziamento:

- a) la pubblicazione nei quotidiani, nei periodici e nelle testate giornalistiche on line, di articoli in lingua sarda;
- b) la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, re-

- datti interamente in lingua sarda;
- c) la produzione di programmi televisivi o radiofonici in lingua sarda, trasmessi con ogni mezzo di diffusione;
- d) le produzioni di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web, della lingua sarda.

3. La Regione sostiene le emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente in lingua sarda.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi.

5. Le misure di cui al presente articolo si estendono anche all'utilizzo delle varietà linguistiche alloglotte.

Art. 31

Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999, il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, assicura condizioni per la tutela della lingua sarda.

2. La Regione promuove e incentiva la produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda anche attraverso la convenzione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953). Nell'ambito della suddetta convenzione un terzo della programmazione è riservato ai temi dell'informazione e dell'approfondimento in lingua sarda.

Capo VI

Collaborazione con l'università
e con gli organismi privati

Art. 32

Collaborazione con le università della Sardegna

1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1999, promuove la collaborazione con le università della Sardegna per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione a sostegno delle finalità della presente legge. A tal fine, stipula un'apposita convenzione che può prevedere, tra gli altri, i seguenti contenuti:

- a) percorsi di formazione e aggiornamento permanente in lingua sarda, in particolare, percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori;
- b) corsi universitari di lingua sarda finalizzati anche al rilascio delle certificazioni linguistiche di cui all'articolo 10;
- c) corsi universitari, master di primo o secondo livello specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda;
- d) corsi universitari di etnomusicologia;
- e) organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo;
- f) attività di studio e ricerca e realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico anche in collaborazione con università, accademie, scuole di studi superiori e altri centri di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;
- g) assegnazione di premi per tesi di laurea;
- h) attività di certificazione linguistica di cui all'articolo 10;
- i) assegnazione assegni di studio, borse di dottorato, contratti di ricerca di durata almeno biennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, con la collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari, promuove l'istituzione dell'"Accademia della lingua sarda" costituita dai docenti ed esperti di comprovata fama, di lingua e linguistica sarda. Essa svolge attività di studio e di consulenza scientifica sulle caratteristiche strutturali e funzionali della lingua. La Giunta regionale con pro-

pria deliberazione, adottata secondo le modalità previste nell'articolo 35, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Accademia.

Art. 33

Sostegno a organismi privati

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 482 del 1999, per conseguire gli obiettivi della presente legge sostiene l'attività dei soggetti privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la ricerca, la formazione, la salvaguardia e promozione della lingua sarda, in particolare:

- a) diffusione delle lingue anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;
- b) realizzazione di progetti di studio e ricerca;
- c) attività di formazione e aggiornamento permanente;
- d) certificazione linguistica di cui all'articolo 10.

2. Le misure di cui la comma 1 si estendono anche all'utilizzo delle varietà linguistiche alloglotte.

3. I destinatari dei contributi sono soggetti riconosciuti e radicati stabilmente nel territorio regionale che possano vantare particolari meriti nella promozione del bilinguismo e che svolgano un'attività qualificata e continuativa negli ambiti di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 35, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 34

Interventi a favore delle arti proprie della Sardegna

1. La Regione considera il proprio patrimonio culturale immateriale elemento costitutivo dell'identità sarda; a tal fine, tutela, valorizza e promuove le arti proprie veicolate attraverso la lingua sarda, ne assicura la libera espressione, la diffusione nella società e ne sostiene l'apprendimento scolastico.

2. Rientrano nelle arti proprie della Sardegna, veicolate in lingua sarda nelle sue varianti storiche e locali:

- a) i linguaggi poetici musicali della tradizione che comprendono le seguenti espressioni specifiche della cultura sarda:

- 1) cantu a tenore;
 - 2) musica strumentale tradizionale, con particolare riguardo a quella delle launeddas;
 - 3) poesia di improvvisazione;
 - 4) cantu a cuncordu;
 - 5) cantu a chitarra;
- b) il canto, afferente ai diversi generi musicali, che comprende tutte le espressioni musicali, anche moderne e contemporanee, cantate, monodiche, polivocali e d'insieme;
- c) il cinema e il teatro.

3. L'Istituto etnografico della Sardegna (ISRE), nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda) concorre all'attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo attraverso l'approvazione di un programma che preveda la concessione di contributi a favore di:

- a) enti locali, pro loco, comitati delle feste regolarmente costituiti, associazioni, organismi del teatro e dello spettacolo, per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o pubblici spettacoli che includano le arti proprie di cui al comma 2;
- b) conservatori e scuole civiche di musica per l'attivazione di corsi per insegnamento delle arti di cui al comma 2.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3 sono previsti contributi a favore dei soggetti che, in forma singola o associata, promuovono le arti proprie attraverso le seguenti attività:

- a) la produzione e diffusione di materiale musicale;
- b) le produzioni originali di spettacoli teatrali e di cinema;
- c) il doppiaggio di materiale cinematografico non originale;
- d) la partecipazione a rassegne di carattere nazionale o internazionale, a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

4. L'ISRE, inoltre, promuove e sostiene:

- a) un "Festival itinerante dei linguaggi poetici e musicali della Sardegna" aperto ad analoghe tradizioni presenti a livello nazionale e internazionale, da svolgersi con cadenza annuale;
- b) la creazione di luoghi nei quali poter svolgere attività di riproduzione, aggregazione, apprendi-

- mento e trasmissione delle competenze inerenti le arti proprie, denominati "Domus de sa cultura". A tal fine individua, anche d'intesa con le autonomie locali interessate, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile da adibire a tale scopo;
- c) un catalogo multimediale delle arti proprie, al fine di garantire la sistematizzazione e divulgazione del materiale audiovisivo in proprio possesso anche attraverso attività di ricerca e di acquisizione di ulteriore materiale del quale assicura la valorizzazione e divulgazione al pubblico anche attraverso il sito tematico "Sardegna digital library" o attraverso specifiche manifestazioni o eventi di promozione.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 35

Modalità attuative

1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dalla presente legge sono approvate su proposta dell'Assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 36

Concessione dei contributi

1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge non sono concessi per i medesimi interventi o attività finanziate da altre leggi e disposizioni regionali o nazionali

2. La concessione dei contributi, benefici e vantaggi economici di cui alla presente legge avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato; in particolare:

- a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis", nel rispetto dei principi e dei limiti previsti in tale regolamento;

- b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con specifico riferimento agli articoli 31, 53, 54 e 55. I benefici concessi ai sensi della presente comma sono comunicati alla Commissione europea.

Art. 37

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti prodotti dalla politica linguistica regionale.

2. A tale fine, la Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno presenta una relazione al Consiglio regionale con la quale riferisce:

- a) lo stato di avanzamento e modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziare e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti;
- b) le eventuali criticità riscontrate, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
- c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure anche attraverso l'indagine di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

Art. 39

Abrogazioni e modifiche legislative

1. Sono abrogate:

- a) le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) nelle parti incompatibili con la presente legge;
- b) le seguenti disposizioni della legge regionale n. 3 del 2009:
 - 1) articolo 9, comma 10, lettera a);
 - 2) articolo 9, comma 10, lettera b);

- c) le seguenti disposizioni della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)):
- 1) articolo 33, comma 31;
 - 2) articolo 33, comma 33;

2. L'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), è così modificato: la cifra "300.000" è sostituita con "150.000". Il periodo che va da "una quota" fino a "lingua sarda" è abrogato.

Art. 40

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II della presente legge, quantificati in euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede per gli anni 2018-2020 con le variazioni di bilancio di cui al comma 2 e, a decorrere dall'anno 2021, con legge annuale di bilancio.

2. Ai sensi del comma 1, nel bilancio di previsione della Regione 2018 -2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 05 - programma 02 - titolo 1

2018	euro	1.500.000
2019	euro	1.500.000
2020	euro	1.500.000

in diminuzione

missione 13 - programma 04 - titolo 2 - SC05.0010

2018	euro	1.500.000
2019	euro	1.500.000
2020	euro	1.500.000

3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni, la Regione attua le disposizioni di cui ai capi I, III, IV, V e VI, nei limiti delle risorse stanziare annualmente nel bilancio di previsione re-

gionale per le finalità di cui alla presente legge in conto della missione 04 - programma 04 e della missione 05 - programmi 02 e 03.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi evitando sovrapposizioni e duplicazioni, all'attuazione della presente legge concorrono, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, le risorse europee, statali e regionali finalizzate agli interventi di tutela e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 36

La conoscenza della storia è condizione indispensabile perché ciascun popolo abbia consapevolezza di sé e della propria identità.

Attraverso lo studio della storia locale, oltre alla conoscenza sulle proprie origini, è possibile contestualizzare il cammino della propria comunità confrontandolo con quello delle altre civiltà coeve, sia con quelle più prossime sviluppatasi nel medesimo bacino geografico, e perciò protagoniste di più intensi scambi e reciproche relazioni nelle varie epoche, sia con quelle occupanti regioni più remote del globo. Per tale scopo si ritiene improcrastinabile l'inserimento dei programmi di insegnamento della storia, nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, delle vicissitudini che hanno caratterizzato le diverse fasi dell'evoluzione delle popolazioni che hanno abitato la nostra Isola nelle varie epoche storiche. Con le medesime finalità i Consigli regionali di altre regioni autonome italiane hanno promulgato leggi concernenti l'obbligo dell'insegnamento della storia, della cultura e della letteratura nelle scuole di ogni ordine e grado. Si auspica che parimenti il Consiglio della Regione autonoma della Sardegna voglia dotarsi del medesimo strumento legislativo. I proponenti del presente disegno di legge intendono dedicare questo ambizioso, quanto doveroso, progetto alla memoria del Prof. Giovanni Lilliu insignito in vita del titolo di Sardus Pater per l'impareggiabile contributo dato alla conoscenza e alla divulgazione della storia antica del popolo sardo.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 167

La scelta di operare per tutelare la lingua sarda, sostenerla e permettere la sua trasmissione alle generazioni future, anche attraverso l'impegno pubblico ed istituzionale, si fonda su una molteplicità di presupposti culturali, politici e civili molto forti:

- in senso universale, nel rispetto della legislazione internazionale sui diritti delle minoranze, la conservazione del sardo come lingua viva si inquadra coerentemente (come sottolinea il Consiglio d'Europa nella Carta delle lingue minoritarie o regionali) nel progetto di una "Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale", la quale costituisce patrimonio comune dell'umanità e deve essere riconosciuta ed affermata nell'interesse delle generazioni presenti e future. Le politiche di tutela della lingua, in questa prospettiva, oltre a intervenire in difesa di quella che è in sé una grande ricchezza per gli individui e la società, contribuiscono a garantire il diritto dei popoli a scegliere una via culturale propria nella costruzione del loro destino;
- storicamente, la diffusione della scrittura in lingua sarda, già a partire dal secolo XI, ha prodotto un ampio complesso documentale, di carattere giuridico, letterario e poetico. Le testimonianze in esso conservate hanno fotografato nel trascorrere dei secoli l'evoluzione della vita sociale, delle tradizioni e delle produzioni artistiche proprie del popolo che le ha create. La conoscenza e lo studio del patrimonio letterario in sardo, quindi, rispondono alla esigenza imprescindibile di tutela della memoria e sono basilari per definire e comprendere in profondità il percorso della società isolana nell'ultimo millennio;
- se facciamo riferimento al suo patrimonio intangibile, la Sardegna possiede una grande varietà di linguaggi complessi di grande spessore artistico e di forte significato sociale, che trovano nella lingua il loro substrato; si tratta della poesia orale di improvvisazione, di antichissima origine ma ancora diffusa e radicata nella popolazione attuale, del cantu a tenore (già dichiarato patrimonio intangibile dell'umanità dall'UNESCO), del cantu a ghitarra logudorese, dei riti paraliturgici e della polifonia sacra, solo a titolo di esempio parziale e non esaustivo. Tutte queste preziose forme espressive, esclusive della Sardegna, manterranno integro il loro senso più profondo e la loro funzione solo se l'uso della lingua rimarrà diffuso e vitale. In caso contrario, saranno condannate alla decadenza e all'estinzione;
- considerando la dimensione psicolinguistica, l'impiego della lingua propria da parte di una comunità rafforza la coesione sociale e trasmette un forte messaggio di orgoglio e di autostima, sia al suo interno che nell'apertura alle altre nazioni ed al mondo; l'insegnamento della lingua locale a scuola può contribuire a coinvolgere gli studenti in un percorso educativo che sentono maggiormente proprio, ed a combattere, in tal modo, la dispersione scolastica;
- secondo i più recenti orientamenti della didattica, l'approccio plurilingue all'insegnamento già a partire dalle scuole dell'infanzia si dimostra efficace nell'aiutare lo sviluppo intellettuale del bambino e favorisce una educazione orientata alla pluralità ed alla apertura verso altre culture. L'Unione europea, per queste ragioni, sostiene con forza l'istruzione multilingue già dalla prima infanzia secondo la formula "lingua materna più due", e ne tiene conto nel definire i criteri di assegnazione dei fondi;
- ancora, l'uso pubblico della lingua locale può dare forza e suggestione all'immagine della comunità che lo adotta, del suo territorio, della sua cultura, dei suoi prodotti delle sue atmosfere, distinguendola positivamente agli occhi del mondo. In questo senso, la politica a sostegno della lingua può risultare un aiuto importante nelle azioni di promozione delle produzioni locali e del turismo.

La Regione, per queste ed altre motivazioni, ha deciso di tutelare, sostenere e valorizzare la lingua sarda nelle sue varie forme espressive, di promuoverne la diffusione e la trasmissione, di garantirne la pari dignità con la lingua italiana e di creare le condizioni perché, in ogni ambito, possa essere strumento comunicativo e veicolo di cultura.

Le politiche a sostegno della lingua sarda sono attualmente già definite e regolate da leggi regionali e nazionali, tuttavia, la pianificazione dell'insegnamento, che costituisce il cuore delle strategie

a sostegno della lingua, si è rivelata per vari aspetti poco efficace e disorganica, e la diffusione e la conoscenza del sardo non hanno ottenuto, in questi anni, quell'influsso positivo che la attivazione delle normative a sua tutela avrebbe lasciato sperare.

Abbiamo, dunque, ritenuto opportuno mettere a punto una proposta di legge di riforma del sistema che si ponesse come obiettivo primario l'insegnamento del sardo, attraverso il suo utilizzo veicolare, nelle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna.

La proposta di legge è stata elaborata tenendo conto del riparto delle competenze tra Stato e Regione e del quadro normativo di riferimento vigente. La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ha sancito il diritto dei sardi alla istruzione in lingua locale, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, ma si è dimostrata fin qui sostanzialmente inefficace, anche a causa dell'assenza di una norma di attuazione dello statuto ai sensi dell'articolo 18; la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), appare oggi per certi aspetti desueta, soprattutto riguardo all'insegnamento del sardo a scuola e, spesso, utilizzata per finalità estranee alla valorizzazione specifica della lingua.

Per tutte queste ragioni, e per motivi inerenti il coordinamento tra fonti dello stesso rango, si è optato per una riscrittura parziale della legge regionale n. 26 del 1997. In dettaglio, si è proceduto alla modifica sostanziale del titolo IV (Integrazione dei programmi scolastici nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole), allo scopo di colmare delle lacune evidenziatesi nel corso degli anni e, nel contempo, di prevedere e disciplinare alcuni istituti che incentivino le scuole a seguire percorsi educativi di e in lingua sarda. Tali istituti confluiscono, nel loro insieme, a formare un complesso di strumenti, normativi e finanziari, e contribuiscono a costituire una sorta di "pacchetto" che la Regione metterà a disposizione del sistema scolastico.

Più in dettaglio, tali istituti riguardano:

- opzione di volersi avvalere dell'insegnamento del sardo valida per tutto il ciclo scolastico;
- incentivi economici e normativi per le scuole che decidono di insegnare il sardo;
- istituzione del Registro degli insegnanti di lingua sarda;
- istituzione della Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola;
- introduzione della figura del tutor scolastico per la lingua sarda;
- creazione di laboratori extra scolastici di lingua sarda;
- previsione di risorse specifiche per la produzione di testi didattici in lingua sarda.

Le norme di modifica e integrazioni alla legge regionale n. 26 del 1997, di seguito illustrate, infine, sono state redatte secondo i recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di tutela delle minoranze linguistiche.

L'articolo 1 modifica le disposizioni di principio di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1997, di seguito "legge", inserendo il comma 2 bis che, in modo ora esplicito, impone alla Regione la valorizzazione e la promozione della formazione scolastica plurilingue, nell'ambito dei principi fissati in materia dall'Unione europea e del quadro normativo interno.

L'articolo 2 aggiunge la lettera f) al comma 2 dell'articolo 3 della legge, per il quale la Regione si obbliga a sostenere l'insegnamento del sardo nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso l'uso veicolare. Tale norma mira, nell'intento dei proponenti, a porre a regime l'insegnamento del sardo e superare la fase di sperimentazione.

L'articolo 3 modifica l'articolo della legge inerente l'Osservatorio per la cultura e la lingua sarda, introducendo il comma 2 bis al relativo articolo 5 e modificandone il comma 5. La prima modifica pone in capo all'Osservatorio le funzioni fondamentali di supervisione e monitoraggio dell'attività

svolta dalle diverse istituzioni coinvolte nell'attuazione della legge.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della legge in riferimento al coordinamento della Regione con gli organi statali. In particolare, il secondo comma introduce i commi 1 bis e 1 ter: il primo consente alla Regione di coordinare la propria attività con l'istituzione scolastica, al fine dell'inserimento del sardo nelle scuole in modo graduale, armonico e non impositivo; il comma 1 ter introduce lo strumento dell'intesa al fine di programmare tempi e modalità dell'attuazione delle politiche linguistiche in ambito scolastico.

L'articolo 5 ridefinisce quasi integralmente il previgente articolo 17 della legge, modificandone sia il titolo (Indirizzi per l'insegnamento del sardo nelle scuole di ogni ordine e grado) che il contenuto. La proposta di emendamento si compone di 9 commi. Le modifiche apportate al primo comma, oltre che di natura tecnica, rendono l'assetto della disposizione coerente con le innovate finalità della riforma, in particolare con l'articolo 1, comma 2 bis. Il secondo comma precisa l'intento riformista, prevedendo l'inserimento della lingua sarda a scuola - anche quale strumento veicolare in tutte le discipline del curriculum - nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia scolastica e in coordinamento con la legge quadro n. 482 del 1999. Il comma 3 è un'ulteriore norma di coordinamento con l'articolo 10, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). Le materie oggetto di studio per mezzo dell'utilizzo veicolare del sardo sono le medesime della legge, con l'inserimento della poesia di tradizione orale e l'improvvisazione poetica alla modificata lettera b) e della musica e canto tradizionale all'aggiunta lettera h). Il comma 4 permette di superare il sistema previgente fissando la strategia che la Regione intende perseguire nei prossimi anni: i genitori potranno aderire ai programmi di insegnamento del sardo su base volontaria, in linea con quanto previsto dalla legge n. 482 del 1999 (vedi sentenza Corte costituzionale n. 159 del 2009), ma l'opzione espressa sarà valida per tutto il ciclo scolastico, fatto salvo il diniego comunicabile all'inizio di ogni anno. Il comma 5 prevede che l'insegnamento in sardo possa essere svolto da risorse interne alle scuole o, qualora non vi siano le professionalità adeguate, anche da personale esterno iscritto all'istituto registro dei docenti di lingua sarda (vedi oltre). Il comma 6, letto in combinato disposto con il comma 9, definisce in quale forma la lingua sarda debba essere impiegata nell'insegnamento, nella sua forma orale e scritta. Il primo prevede che l'insegnamento avvenga a cominciare dalla lingua parlata nella comunità di appartenenza. Nel secondo, tuttavia, la Regione definisce un indirizzo in riferimento alla produzione dei testi scritti in lingua sarda da destinare alle scuole, promuovendo la standardizzazione grafica della lingua. I commi 7 e 8, infine, prevedono ulteriori incentivi: la costituzione di laboratori extrascolastici per l'approccio ludico e creativo alla lingua e il finanziamento per la produzione e traduzione di testi in lingua sarda e di materiale didattico.

Gli articoli dal 6 all'11 mirano a disciplinare, come detto in premessa, un pacchetto di incentivi che la Regione andrà a mettere a disposizione delle scuole.

L'articolo 6 inserisce nella legge un nuovo articolo, il 17 bis, istituendo la figura del tutor scolastico per la lingua sarda. Il secondo comma ne elenca le funzioni: consulenza tecnico-scientifica ai docenti, assistenza alle famiglie per riattivare la trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche, coordinamento dei laboratori di lingua, verifica della competenza iniziale e finale degli alunni. Il tutor, inoltre, presenta alla Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola una relazione semestrale sull'attività svolta. Il comma 4 definisce l'ambito di operatività del tutor, in coerenza a criteri di omogeneità linguistica e densità della popolazione scolastica. Il quinto comma disciplina le modalità di reclutamento, con il riconoscimento normativo delle competenze e delle professionalità formatesi in ambito linguistico.

L'articolo 7 modifica l'articolo 18 della legge e detta criteri e modalità per i finanziamenti in fase attuativa. Tali risorse sono destinate a coprire i costi per i docenti, anche esterni, e le ulteriori spese organizzative delle scuole (comma 1). Particolare attenzione merita il comma 3, il quale rappresenta

un punto d'equilibrio nel delicato confine normativo tra autonomia scolastica e competenze della Regione. Fissando delle priorità in ordine alla concessione delle proprie risorse finanziarie, la Regione individua un "orario minimo settimanale" in cui dovrà articolarsi l'insegnamento della lingua sarda, al fine di garantire, per quanto possibile, la continuità didattica. La Regione valuterà le proposte, inoltre, sulla base degli elementi stabiliti al comma 2 (tra gli altri, numero di corsi, percentuale di adesioni, livello di competenza dei docenti). Le restanti disposizioni riguardano le modalità operative, che coinvolgono le principali istituzioni coinvolte (Giunta regionale, Assessorato, commissione consiliare competente, CISI, scuole).

L'articolo 8 del progetto di riforma inserisce un nuovo articolo nella legge, il 18 bis (Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola - CISI). La disposizione succitata istituisce e disciplina la composizione di un organo necessario sia alla definizione dei principi didattici di base per l'insegnamento, sia alla complessiva valutazione della politica linguistica regionale in questo contesto. Oltre al ruolo di supporto, coordinamento e guida tecnico-scientifica, la consulta curerà la produzione e la traduzione di testi, l'elaborazione dei progetti didattici per i laboratori in lingua e l'adozione di specifici test da sottoporre agli alunni a fini di verificarne le competenze (comma 3, lettere a), b) e c)). L'organo in questione completa l'assetto del sistema di controllo delle politiche linguistiche in ambito scolastico: tale assetto prevede al suo vertice l'Osservatorio (articolo 3), un ruolo centrale della CISI e un ruolo terminale del tutor scolastico per la lingua sarda (articolo 6).

L'articolo 9 inserisce un nuovo articolo nella legge, l'articolo 19 bis, relativo agli incentivi per la formazione dei docenti.

L'articolo 10 inserisce un nuovo articolo nella legge, l'articolo 19 ter, istituendo il Registro regionale docenti di lingua sarda. Il proposito è quello di creare un elenco regionale dal quale le scuole possano attingere per reperire il personale docente dotato della necessaria competenza e professionalità. Inoltre, vuole essere uno strumento utile all'amministrazione per "inventariare" le risorse umane. I commi 2 e 3 fissano i requisiti generali per l'accesso al registro. Il comma 5 demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle competenze necessarie ai fini dell'iscrizione e dell'impiego del personale docente iscritto. Il comma 6, nelle more del procedimento suddetto, demanda alla CISI, in sede di prima applicazione, l'accertamento dei requisiti.

L'articolo 11, inserendo l'articolo 22 bis alla legge, rappresenta una norma transitoria che fissa i termini di applicazione delle disposizioni contenute nel progetto di riforma: prescrive, infatti, che il sardo sia inserito nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie a partire dall'anno scolastico 2015-2016. A partire dall'anno successivo l'inserimento del sardo viene esteso a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 12, infine, provvede ad individuare la copertura finanziaria per i nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale previsti nella proposta di legge.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 228

1. Il patrimonio linguistico dell'Isola

La proposta di legge "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua sarda e delle altre varietà linguistiche della Sardegna" propone un progetto identitario-linguistico per la Sardegna, inteso quale processo che necessita di un forte radicamento nella conoscenza e nella capacità di progettare un futuro di autodeterminazione comunitaria solidale, sostanziale e responsabile. La ricchezza linguistica della Sardegna rappresenta, non solo per i dardi, una risorsa preziosa per il futuro e richiama la storia di un popolo che, da tempo immemorabile, ha abitato l'isola, ponendosi come punto di sintesi storica e culturale la cui originalità e specificità è il risultato del sovrapporsi di stratificazioni e contaminazioni di civiltà e culture che si sono incontrate, scontrate o completate.

Perseguire la tutela e la valorizzazione della lingua sarda e delle altre lingue presenti in Sardegna è, quindi, non solo un'esigenza scientifica e culturale, ma anche un impegno etico e politico prioritario, dal momento che la lingua rappresenta un forte differenziatore dei caratteri identitari e, come tale, riveste interesse centrale per un'azione di governo che poggi sui fondamenti della sovranità concreta e della specialità di popolo. Nessuno può negare più che ci sia una questione nazionale in Sardegna, e che questa sia legata strettamente alla presenza millenaria di una lingua nazionale e di altre lingue minori per importanza numerica, ma non per valore culturale e identitario.

La mancata realizzazione di una politica linguistica secolare a favore della lingua locale, operata ai danni del popolo sardo, ha assunto il tratto di una catastrofe storica che ancora oggi porta con sé conseguenze gravissime, ma che, poiché è stata forte e approfondita l'elaborazione e la riflessione sulla perdita, può rappresentare, nel divenire del processo di riacquisizione, un'ulteriore occasione di crescita e di superamento del disconoscimento nazionalitario subito. Oggi che indiscutibilmente l'italiano, a torto o a ragione, è comunque la lingua preminente negli spazi pubblici e formali, si pone ancora più forte il problema della salvaguardia della lingua di identità storica, e degli altri idiomi presenti in Sardegna, al fine di preservare un patrimonio che rischia la definitiva polverizzazione dialettale, la folclorizzazione o la sopravvivenza come mero ghetto etnico.

In quest'ottica, la lingua sarda propriamente detta e le altre varietà linguistiche che si parlano in Sardegna (catalano, gallurese, ligure e sassarese) richiedono una politica di sviluppo e rinascita che non le consideri come un mero patrimonio dialettologico, glottologico o etimologico, oggetto di studi e mai soggetto di azione politico-culturale, ma che le veda, innanzitutto, come bandiere della storia e dell'identità delle genti che abitano e hanno abitato quest'isola. Esse vanno valorizzate quali risorse fondamentali (anche economiche) da conoscere, salvaguardare e accrescere per rafforzare la consapevolezza e il senso di appartenenza alle nostre comunità locali.

C'è stato e c'è tuttora un forte movimento oppositivo in Sardegna sulle questioni linguistiche. Anche da parte di moti intellettuali accreditati. Non sempre è un movimento trasparente nei fini e nelle azioni. Utilizza piuttosto l'arma degli stereotipi e pregiudizi contro una lingua chiamata così, ma considerata "dialetto", piuttosto che la franca battaglia politica e culturale contro una lingua nazionale (che in passato è stata ufficiale e che ha prodotto una ricca letteratura).

Questo ha creato una diffusa percezione di spaesamento, annichilimento, alienazione che ha prodotto un pensiero autoreferenziale in una autorappresentazione della nostra comunità nello scenario mondiale come portatrice massima dello stigma auto colonizzante. Si è favorita in questo modo un'idea di subalternità della Sardegna (e quindi della sua lingua) che è sfociata da un lato nella concezione non paritaria dei rapporti extra isolani, dall'altro nella passività e rassegnazione a un destino di dipendenza e assistenzialismo diffusi. Tale percezione si è palesata in disaffezione politica e soprattutto nel non ricercare competenze primarie sul piano normativo (a differenza di altre regioni a statuto speciale)

per la cura del patrimonio linguistico nel suo complesso.

Allo stesso modo si è conformato un pensiero diffuso sulla sardità intesa come fardello, gravame, impedimento all'accesso e alla realizzazione personale-collettiva della dimensione della "modernità". La lingua sarda non viene considerata una risorsa nazionale da cui il popolo sardo (come altri popoli tra cui il catalano) possa ripartire per costruire la sua rinascita, ma piuttosto come un coacervo di dialetti divisi, incomprensibili, arcaici, ghetizzanti, privi di lessico e terminologia moderna, non utilizzabili in contesti pubblici e colti, poco adatti alle donne e che disturbano l'apprendimento sano del bambino.

La presente proposta di legge intende porre un rimedio. Si tratta di un provvedimento a 360 gradi che si occupa di sistematizzare tutte le branche della politica linguistica e non di affrontare solo una sezione o un tema. La rivitalizzazione non può occuparsi solo della scuola o solo degli sportelli linguistici, o solo dei media, ma deve essere affrontata come una pianificazione complessiva e sistemica di tutti gli elementi in gioco e di tutti i piani da aggredire e forgiare. Altrimenti, si rischia il corto circuito operativo e la mancanza di efficacia armonica degli interventi. La scuola non è un mondo a sé. Così come non è un mondo a sé l'insegnamento pubblico di una lingua minoritaria.

C'è nella proposta un pannello completo di settori e criticità collegati tra di loro, quando si pianifica il rafforzamento scolastico dell'insegnamento linguistico. Le leggi che regolano la materia, nei vari settori della promozione linguistica, devono essere armonizzate e creare un fronte giuridico-sociale di positività verso il problema generale.

Questa proposta di legge non è dunque un semplice insieme di norme, intese come azioni concrete e valide, ma piuttosto una costruzione sistemica di un punto di vista che sia di ribaltamento del paradigma culturale esistente sulla stereotipizzazione del sardo, che sia di stimolo e supporto alla creazione di una politica linguistica basata sulla lingua dell'autodeterminazione e dell'autocoscienza dei sardi. In questo senso, la lingua diventa un elemento della coesione sociale così come indicato negli strumenti di programmazione europea. Allo stesso tempo si trasforma da occasione presunta di arretratezza sociale, in risorsa economica che vivifica e moltiplica le possibilità di crescita della società sarda.

2. Lingua sarda e legislazione linguistica

Con la proposta di legge si intende intervenire a vari livelli, nelle scarse competenze che lo Stato attribuisce alla Regione, condividendo le scelte con istituzioni, enti, associazioni e operatori qualificati, così come lo strumento normativo che qui si propone, permette e consente. Il testo non è un libro dei sogni autoreferenziale con il quale si cerca il facile consenso. E non è neppure un testo provocatorio che cerca lo scontro con lo Stato sulla compatibilità costituzionale delle norme per dare un alibi alla scarsa concretezza della classe dirigente locale.

Il testo si sforza di muoversi nello stretto e ingiusto corridoio di prerogative giurisdizionali che lo Stato lascia alla Regione autonoma della Sardegna nel campo delle minoranze linguistiche. E propone le norme minime di tutela e azione che si candidano alla non impugnabilità da parte del Governo dinanzi la Corte costituzionale. Si candidano, con non certezza, perché nell'Italia di oggi, in questa materia, le Regioni spesso devono fare i conti con una tendenza centralistica sempre più forte.

Negli ultimi dieci anni, in attuazione dei programmi di governo, l'Amministrazione regionale richiamandosi alla normativa in materia di minoranze linguistiche e in particolare all'articolo 6 della Costituzione, alla Carta europea per le lingue regionali e minoritarie del 1992 e in attuazione delle norme quadro contenute nella legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, e dei

principi contenuti nella legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), ha realizzato iniziative volte a sostenere il ruolo della lingua sarda propriamente detta e delle altre varietà presenti nel territorio regionale.

Alcune iniziative legislative, efficaci ma episodiche, hanno regolamentato il sostegno agli uffici della lingua sarda regionali e locali, il sostegno ad alcune emittenti radiofoniche e l'ingresso della lingua sarda a scuola nell'orario curricolare in forma veicolare. Nel merito, occorre rilevare che il contesto di applicazione della vecchia legge regionale n. 26 del 1997 si è notevolmente modificato e ridotto con il sopravvenire della legge n. 482 del 1999, la quale, con l'obiettivo di tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie, riconosce e tutela, tra le altre, la lingua e la cultura delle popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo. Ciò da un lato rappresenta un importante riconoscimento per la varietà sarda propriamente detta e per quella catalana che impone di approfondire le modalità di rapporto con le altre istituzioni interessate (enti locali, province, istituti scolastici, Stato), dall'altro, non contemplando alcune varietà linguistiche tutelate dalla normativa regionale (che la legge regionale n. 26 del 1997 identifica come il tabarchino delle isole sulcitane e i dialetti sassarese e gallurese), apre un'ulteriore prospettiva di riflessione.

Oggi queste fonti normative vecchie e nuove hanno bisogno di essere raccordate da un nuovo strumento-cornice. Alcuni dei provvedimenti normativi summenzionati sono stati molto positivi, ma si è trattato però di interventi che rischiano di essere slegati tra loro e che hanno necessariamente bisogno di un coordinamento legislativo assicurato dalla presente proposta di legge.

3. Lingua sarda, lingua standard e altre lingue regionali

La questione del rapporto tra la lingua sarda e le altre varietà dell'isola è centrale nella definizione di questa nuova proposta di legge e si caratterizza per la parità di condizioni e interventi pur nel riconoscimento reciproco distintivo dal punto di vista identitario e culturale.

Si intende per lingua sarda, così come già sottolineato e messo in evidenza da studi approfonditi e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, e asseverati dal legislatore sia statale che regionale, quel sistema-famiglia di varietà linguistiche evolutesi nell'Isola a partire da un sostrato latino originario che, pur nella naturale variazione, mantengono comunque una serie di tratti originali e tipici nell'evoluzione dal latino in volgare. La lingua sarda è comunque parlata storicamente nella gran parte del territorio regionale. Il sardo, lingua di identità storica e propria della Sardegna, all'interno del suo dominio si suddivide in numerose realtà territoriali e locali (oltre a subire tutti i mutamenti costanti a cui sono soggette normalmente le varietà linguistiche non standardizzate dal punto di vista cronologico, sociologico, personale, mediale, funzionale e geografico) che mutano nelle classificazioni convenzionali operate da linguisti e dialettologi fino a singoli esiti, come in ogni lingua naturale, in ogni municipio della Sardegna. Studi compiuti all'indomani della nascita della linguistica moderna, hanno messo in rilievo come le varietà linguistiche del nord Sardegna, definite nella legge regionale n. 26 del 1997 come dialetti turritano e gallurese, sono in realtà originarie di un sostrato di lingua corsa (che ha reagito col sardo preesistente) affermatosi in seguito a migrazioni di popolazioni in età moderna. Allo stesso modo la varietà di catalano parlata ad Alghero e quella ligure parlata a Carloforte e Calasetta (che pure hanno subito influenze dal sardo) sono varietà alloglotte giunte in Sardegna in seguito a migrazioni storiche che hanno profondamente modificato il panorama linguistico dei territori di pertinenza. Il catalano, lingua che oggi tende al riconoscimento ufficiale in Europa, è stata varietà ufficiale per lunghi secoli nel Regno di Sardegna e oggi è utilizzata normalmente in Catalogna, Valencia e Baleari, oltre ad essere parlata nella Francia meridionale.

Si ritiene che questa complessità frastagliata e mutabile, lungi dall'essere un peso, sia una possibilità irripetibile di crescita complessiva culturale della comunità regionale in merito alla consapevolezza linguistica. La mutevolezza diatopica interna alla lingua sarda, in assenza per secoli di una koinè

ufficiale che mutasse il quadro "naturale" o storico-tradizionale, non ha messo in pericolo la sopravvivenza della lingua che piuttosto è minacciata al giorno d'oggi dalla sostituzione dell'italiano.

Il fenomeno della diglossia delle varietà locali con l'italiano ha di fatto però messo in pericolo la sopravvivenza sia della lingua propria della Sardegna che delle altre varietà. I linguisti concordano nel sostenere che la situazione in Sardegna si avvia da un regime piuttosto stabile di diglossia degli ultimi due secoli a uno più insidioso di alalia che prelude alla scomparsa delle varietà. È necessario, dunque, rafforzare l'intervento con le metodologie internazionali proprie della disciplina della rivitalizzazione e pianificazione linguistica per evitare la catastrofe glotto-linguistica e la fine della veicolare della lingua sarda e la sua collocazione nelle lingue definitivamente scomparse entro il breve volgere di qualche generazione, come del resto segnalava già la ricerca Euromosaic, sostenuta dall'Europa qualche decennio fa.

La standardizzazione della lingua sarda è fondamentale per il suo prestigio e per il suo uso pubblico. Non può essere accantonata e deve essere invece implementata anche a livello scolastico. Le varietà locali certo vanno rispettate e favorite nell'uso orale, ma la scrittura unificata del sardo è primaria urgenza della politica linguistica. Sa limba sarda comuna, proposta dal governo Soru nel 2006, è già uscita dai ristretti ambiti della "lingua in uscita dell'Amministrazione regionale" e deve essere implementata, anche con emendamenti migliorativi se si ritiene, come scrittura "ufficiale" della lingua sarda.

Dopo anni di intenso lavoro, la politica linguistica è ora in una fase di riflessione. Si pone il problema della proposta, della discussione e dell'approvazione di una nuova legge che applichi le novità legislative e contenutistiche della legge n. 482 del 1999, ed enunci gli indirizzi generali e gli strumenti operativi delle politiche d'intervento della Regione per promuovere e valorizzare la ricchezza culturale e le varietà linguistiche presenti nel territorio isolano. In questi ultimi anni si sono susseguite numerose iniziative tese a rafforzare gli aspetti della valorizzazione e dell'uso effettivo della lingua sarda, in particolare per ciò che riguarda il suo uso parlato oltre a quello ufficiale e di comunicazione pubblica locale.

L'esperienza concreta, effettuata sul campo anche dalla Regione, che ha dato vita a un suo ufficio linguistico, ha fatto maturare ulteriormente la convinzione che esista la necessità di un nuovo strumento normativo che presieda a un più efficace svolgimento delle politiche linguistiche. La legge n. 482 del 1999, pur essendo applicata in Sardegna già da diversi anni, non è mai stata recepita completamente nell'ordinamento regionale. L'emanazione di una nuova e più organica legge diventa pertanto un impegno significativo, un passo obbligatorio e urgente.

La legge regionale n. 26 del 1997 fu approvata prima della legge n. 482 del 1999 e non ne contiene tutte le innovazioni legislative a favore delle lingue minoritarie. Piuttosto è uno strumento che ha accolto principi generali operativi sull'insieme dell'identità sarda, della cultura, della valorizzazione dei beni culturali rafforzando in maniera rilevante, negli ultimi dieci anni, un senso diffuso di identità regionale. Al momento della sua approvazione, la legge non distingueva tra il problema della cultura e quello della lingua e forse anche per questo ha solo in parte contrastato la marginalizzazione e folclorizzazione delle espressioni linguistiche autoctone; solo parzialmente ha contribuito alla veicolare della lingua e al suo effettivo insegnamento nelle scuole.

La lingua di minoranza, solitamente percepita dalla popolazione, alfabetizzata in un'altra lingua come coacervo di dialetti "inferiori" e "minori", ha bisogno di essere sostenuta, vincolata e protetta come se fosse (e infatti lo è) un soggetto svantaggiato. Allo stesso modo non bisogna cadere nella trappola di "folclorizzare" la questione della lingua e limitarla agli ambiti più propriamente folclorici o delle tradizioni popolari. In questo modo il messaggio vincolato donato alla popolazione sarebbe contraddittorio e infelice e si otterrebbe l'effetto opposto di rafforzare il municipalismo e la frammentazio-

ne dialettale, a discapito dell'uso di una lingua normale. Le espressioni dell'arte popolare e la politica linguistica vanno necessariamente regolamentate separatamente in ambiti diversi.

6. Finalità, obiettivi e strategie della proposta di legge

Gli obiettivi del disegno di legge sono:

- a) ribaltare i fattori negativi che hanno portato all'interruzione della trasmissione intergenerazionale della lingua sarda e alla sua marginalizzazione al di fuori degli ambiti pubblici, formali, tecnici e colti;
- b) promuovere la veicolarità della lingua al di fuori di contesti domestici e amicali;
- c) radicare l'insegnamento del sardo nelle scuole e all'università;
- d) intensificare la presenza del sardo nella pubblica amministrazione e nei media;
- e) rendere visibile e udibile il sardo nella società conferendogli un ruolo di ufficialità e di segno forte dell'identità;
- f) implementare il processo di utilizzo delle norme scritte di riferimento per la lingua sarda (LSC);
- g) consolidare il patrimonio dialettale di tutte le varietà parlate;
- h) promuovere le varietà alloglotte (catalano di Alghero, ligure delle isole del Sulcis, sardo-corso gallesse e sassarese).

Resta fermo il ruolo dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica. Così come stabilito dalla legge quadro nazionale, gli atti aventi valore legale sono quelli scritti in italiano a cui si può aggiungere una traduzione in sardo.

Dal punto di vista politico-istituzionale si è tenuto conto dei mutamenti di rilievo intercorsi nel quadro normativo statale con la riforma del titolo V della Costituzione e con numerose aperture e possibilità programmatiche che la Regione ha acquisito soprattutto in campo scolastico. La riforma del titolo V, frutto di un processo di decentramento dei poteri e delle funzioni dello Stato, in atto ormai da anni e recentemente fattosi più rapido per l'intensificarsi delle spinte federaliste, è ancora valida per le Regioni a statuto speciale. Essa ha rispecchiato, anche se forse non abbastanza per Regioni a vocazione di autonomismo forte come la Sardegna, l'accresciuta consapevolezza dell'importanza della dimensione delle comunità locali e regionali per l'ordinata e produttiva vita dello Stato unitario.

Le più recenti sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito il quadro delle competenze tra Stato e Regione in un preoccupante circolo vizioso, per cui lo Stato oggi però si arroga le competenze più importanti in fatto di minoranze linguistiche, ma non agisce di conseguenza, lasciando un vuoto pericoloso nella promozione delle lingue regionali, in particolare nelle istituzioni scolastiche. Si sta affermando in Italia un diffuso senso di fastidio verso le autonomie speciali e non, e si riproduce l'atteggiamento negativo e riduzionista nei confronti delle lingue regionali.

Tenendo presenti analoghi percorsi già avviati da altre regioni italiane, come il Friuli, la proposta di legge persegue la difesa dei diritti linguistici dei parlanti sardo e catalano in ambito scolastico, universitario, amministrativo e nel mondo della comunicazione di massa. Per le varietà presenti e non riconosciute dalla legge statale, si propongono attività di valorizzazione compensative che assicurino, nel territorio regionale, pari dignità. Finalità del testo normativo è anche quella di costruire un sistema organizzato e strutturato che presieda al dispiegamento di una politica linguistica coerente, competente, efficace e basata su standard di rendimento e verifica internazionali. Approssimazione, mancanza di certificazione delle competenze, cadute nel folclorismo non possono più essere considerate parte di una politica linguistica seria, responsabile, fondata su criteri scientifici e scelte politiche conseguenti.

La prospettiva tracciata è quella della leale e massima collaborazione istituzionale tra organismi europei, Stato, Regione, enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, istituzioni ecclesiali, associazioni, fondazioni e istituti anche non governativi al fine di compiere obiettivi e finalità nell'ambi-

to della rivalutazione e ripartenza della lingua propria della Sardegna.

Dal punto di vista concreto, la proposta di legge tende a favorire la formazione e il consolidamento di operatori capaci, competenti e certificati della pianificazione linguistica che svolgano un ruolo propositivo e positivo nella promozione dei diritti linguistici, e all'acquisizione, a livello colto e popolare, di una nuova consapevolezza identitaria basata sulla veicolabilità ufficiale della lingua. La rete degli sportelli linguistici provinciali e di unioni di comuni, già sostenuta dalla legge n. 482 del 1999, viene a questo proposito riorganizzata, implementata e rafforzata. Nella scuola si opera per l'implementazione graduale dell'insegnamento curricolare della lingua di minoranza storica. Si incentivano le università locali e quelle europee, a una maggiore attenzione alla promozione di insegnamenti veicolari e alla formazione degli operatori. Si incentivano i media, in particolare le nuove tecnologie dedicate all'innovazione, a dare una maggiore spinta e presenza alla lingua minoritaria.

Si tende insomma, a dare al sardo visibilità e spazio pubblico in una dimensione prevalentemente unitaria.

Descrizione dell'articolato

La proposta di legge è composta da 34 articoli, ripartiti in VI capi, e norme transitorie e finali.

Capo I - Disposizioni generali

Si compone di 5 articoli che trattano delle finalità della legge, dei principi ispiratori, delle fonti legislative a cui si attinge, della delimitazione territoriale delle minoranze, dei rapporti tra la lingua sarda e le varietà alloglotte e dell'uso delle norme di riferimento della lingua sarda per atti e documenti in uscita dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge e ne espone l'oggetto. Le finalità sono individuate nella tutela, valorizzazione e promozione dell'uso della lingua sarda quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua sarda nel territorio di riferimento, inoltre promuove il riconoscimento dei diritti linguistici di ogni cittadino, la diversità linguistica e culturale, il sostegno verso un processo di identificazione della comunità regionale nel concetto, costituzionalmente riconosciuto, di popolo sardo. Finalità della legge è anche ampliare l'uso della lingua sarda nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. La legge, oltre che della lingua sarda propriamente detta, si occupa anche delle varietà linguistiche alloglotte. Sia del catalano, riconosciuto anche dalla legge quadro nazionale n. 482 del 1999, sia delle varietà linguistiche sardo-corse (sassarese, gallurese) e liguri dell'Isola di San Pietro, non riconosciute "lingue" dallo Stato, e assicura la pratica del multilinguismo come valore di coesione europea attuando le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.

L'articolo 2 tratta dei principi ispiratori della legge che principalmente attua nel territorio regionale le disposizioni della legge quadro statale n. 482 del 1999 e ingloba i principi ispiratori della legge regionale n. 26 del 1997. Elenca le fonti normative internazionali che ispirano i principi della tutela delle minoranze linguistiche.

L'articolo 3 recepisce le disposizioni legislative della legge statale n. 482 del 1999 in merito alla delimitazione territoriale. La legislazione statale, infatti, stabilisce che la legge sulle minoranze linguistiche non tutela tanto il diritto linguistico del singolo individuo, ma piuttosto il diritto linguistico della comunità legata a una determinata realtà territoriale. È, dunque, necessario avviare e regolamentare procedure di delimitazione per far scattare la tutela della lingua ammessa a tutela.

L'articolo 4 determina i diritti delle comunità linguistiche diverse dal sardo propriamente detto e ne stabilisce la parificazione con il sardo individuando negli enti locali territoriali interessati i soggetti attuatori delle politiche di tutela.

L'articolo 5 regola l'uso e il sostegno delle norme linguistiche di riferimento per gli atti dell'Amministrazione regionale in uscita. Il codice giuridico-amministrativo non viene imposto a nessun altro ente pubblico. Gli altri enti sono liberi di utilizzarlo o meno.

Capo II - Uso pubblico della lingua sarda

Determina le regole d'uso, le possibilità e i diritti acquisiti dell'uso della lingua sarda nella pubblica amministrazione in Sardegna. In particolare si entra nel merito e si espone l'impiego della lingua negli uffici, la normativa per la cartellonistica, la toponomastica, la certificazione degli operatori e l'uso nelle assemblee elettive.

L'articolo 6 disciplina l'uso della lingua sarda che è consentito ai cittadini nei rapporti con la Regione, gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3. In nessun caso l'uso della lingua sarda nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi. Stabilisce inoltre che è il Presidente della Regione il titolare delle competenze di politica linguistica.

L'articolo 7 stabilisce che la conoscenza della lingua sarda è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

L'articolo 8 definisce che gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti individuati all'articolo 6 possono essere redatti, oltre che in italiano, anche in sardo.

L'articolo 9 fissa le norme per l'uso della lingua sarda negli organismi collegiali.

L'articolo 10 disciplina i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico, negli immobili sedi di uffici e di strutture operative, che possono essere corredati della traduzione in lingua sarda con pari evidenza grafica rispetto all'italiano.

L'articolo 11 stabilisce che la denominazione ufficiale in lingua sarda di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, tenuto conto delle mutazioni e varianti locali, e d'intesa con i comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III - Interventi nel settore dell'istruzione

L'articolo 12 determina che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua sarda, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico nell'orario curricolare, tenendo conto della potestà legislativa della Regione in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

L'articolo 13 consente alla Regione di collaborare con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna al fine di garantire un armonico inserimento della lingua sarda nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo. L'inserimento della lingua sarda a scuola va inteso come graduale e non impositivo. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole pilota sul territorio con l'obiettivo di sperimentare l'insegnamento del sardo nell'orario curricolare.

L'articolo 14 statuisce l'ambito di applicazione nelle scuole situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, le quali individuano, nella programmazione dell'insegnamento della lingua sarda, il modello educativo da applicare. La Regione, nella fase di prima applicazione della presente legge, promuove un metodo graduale e non impositivo di diffusione dell'insegnamento della lingua sarda. A questo scopo, per le prime tre annualità, promuove progetti-pilota nelle istituzioni scolastiche interessate a sperimentare l'insegnamento in orario curricolare della lingua sarda e agevola anche l'inserimento di figure professionali esterne certificate per l'insegnamento della lingua sarda.

Con l'articolo 15, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero delle ore di insegnamento e di uso curricolare della lingua sarda rilevate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale.

Con l'articolo 16 la Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua sarda, elaborato secondo le linee indicate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 13.

Con l'articolo 17 si disciplina l'accertamento delle risorse di personale docente con competenze nella lingua sarda in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione.

Con l'articolo 18 la Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano di introduzione della lingua sarda nel sistema scolastico anche presso le comunità residenti all'estero.

L'articolo 19, al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua sarda da parte dei cittadini, consente alla Regione di promuovere l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua sarda.

Capo IV - Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi ed editoriali in lingua sarda allo scopo di darne massima diffusione in ogni settore.

L'articolo 20 sostiene la presenza della lingua sarda nei mezzi di comunicazione di massa, radio, tv, giornali, stampa periodica, internet. La Regione stipula una convenzione con la RAI e attua il programma di una sua emittente web e digitale in video.

L'articolo 21 aiuta la Regione a incentivare e sostenere le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua sarda.

L'articolo 22 consente alla Regione di incentivare e sostenere la presenza della lingua sarda nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su Internet, in formato testuale e audiovisivo.

L'articolo 23 stabilisce che, con atto emanato dall'Assessore di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 26 del 1997, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente capo, compresi interventi che riguardino rapporti con la concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo.

La Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua sarda e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

Con l'articolo 24, la Regione può promuovere, in collaborazione con gli atenei isolani, gli

sportelli linguistici e le associazioni di tutela riconosciute, la creazione di fondazioni e istituti con un ruolo di primaria importanza, sostenendone il perseguimento delle finalità istituzionali di alto valore scientifico nell'ambito della lingua sarda. Le finalità di fondazioni e istituti devono essere improntate alle attività di pianificazione e promozione linguistica con standard europei. La Regione favorisce e sostiene la creazione di corsi di insegnamento, cattedre, studio, nonché ricerche, di e sulla lingua sarda presso istituzioni accademiche sarde, italiane ed estere. Il 70 per cento delle iniziative deve essere improntato all'uso veicolare della lingua nell'insegnamento. Le iniziative sono finalizzate alla formazione di insegnanti e operatori della politica linguistica.

Capo VI - Programmazione e verifiche

La Regione definisce gli strumenti, i modi e i tempi della programmazione linguistica, delle verifiche e dei monitoraggi necessari.

L'articolo 25 definisce il Piano generale di politica linguistica (PGPL) per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire ai cittadini di lingua sarda l'esercizio dei diritti linguistici;
- b) promuovere l'uso sociale della lingua sarda e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
- c) pur nel rispetto delle espressioni linguistiche locali, perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
- d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
- e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

L'articolo 26 determina il ruolo del Piano degli interventi prioritari da approvare annualmente.

L'articolo 27 dispone che la Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvino dei piani di politica linguistica. L'approvazione e la conforme applicazione dei Piani di politica linguistica costituiscono, per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi, condizioni per l'ottenimento dei finanziamenti di cui alla presente legge negli anni successivi.

L'articolo 28 determina che la Regione sostiene finanziariamente gli uffici della lingua sarda, istituiti da enti locali o unioni di enti locali e altre amministrazioni pubbliche e ne coordina le iniziative.

L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio regionale, una volta all'anno, dedica una seduta all'analisi delle politiche linguistiche regionali in seguito alla presentazione di un rapporto da parte della Giunta regionale.

L'articolo 30 statuisce che la Regione organizza ogni anno la Conferenza regionale della lingua sarda quale occasione di verifica dei risultati ottenuti e per un confronto democratico con gli operatori del settore.

L'articolo 31 prevede che la Regione sostenga iniziative di promozione dell'uso della lingua sarda nei culti.

L'articolo 32 conferma il sostegno della Regione all'uso della lingua sarda nella società, nel mondo economico, in quello giuridico e sportivo e in tutti i campi della vita moderna anche con campagne promozionali dedicate.

L'articolo 33 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 34 indica le norme che il presente provvedimento legislativo abroga.

L'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore della legge.

**TESTO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 36****Art. 1**

Promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico sardo nelle scuole

1. La Regione promuove la valorizzazione e l'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico sardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi moduli didattici, all'interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Art. 2

Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle università sarde e dei centri studi sardi specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi a oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico sardo dall'età antica sino a oggi, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall'unità d'Italia fino alla fine del XX secolo e all'evoluzione dell'istituzione regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui alla presente Legge non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 167****Art. 1**

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione, in armonia con i principi di rispetto delle diversità culturali e linguistiche definiti dall'Unione europea, tutela, valorizza e promuove l'istruzione scolastica plurilingue."

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1997 è aggiunta la seguente:

"e bis) sostiene l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado."

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1997 è aggiunto il seguente:

"2 bis. All'Osservatorio sono inoltre attribuite le funzioni di supervisione e di monitoraggio dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge per l'insegnamento della lingua sarda."

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1997 le parole "di qualifica non inferiore all'ottava" sono sostituite dalle seguenti: "di qualifica non inferiore alla D,".

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1997 le parole "L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assessore competente per materia."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1997 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna al fine di garantire un armonico e graduale inserimento della lingua sarda nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo nella Regione.

1 ter. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione può stipulare apposite intese con l'ufficio scolastico regionale per definire i tempi e le modalità applicative degli interventi in ambito scolastico".

Art. 5

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1997

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Indirizzi per l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. L'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), svolgono attività atte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1, comma 2 bis.

2. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, la lingua sarda è inserita nei programmi scolastici, nel rispetto delle specificità corri-

spondenti all'ordine e grado scolastico, secondo le previsioni dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ai fini dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua in orario curricolare in qualunque disciplina tra quelle comprese nel curriculum scolastico.

3. La Regione finanzia in modo specifico le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la conoscenza della cultura e della lingua sarda attraverso progetti formativi finalizzati all'insegnamento in lingua sarda e allo studio delle seguenti materie secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale):

- a) storia della Sardegna;
- b) letteratura sarda, comprese la poesia di tradizione orale e l'improvvisazione poetica;
- c) storia dell'arte della Sardegna;
- d) tradizioni popolari della Sardegna;
- e) geografia ed ecologia della Sardegna;
- f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna;
- g) musica e canto tradizionali della Sardegna.

4. Al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano la propria volontà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda. L'opzione espressa è valida per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.

5. L'insegnamento della lingua sarda può essere svolto da insegnanti interni di ruolo o a tempo determinato o da docenti esterni all'istituzione scolastica iscritti al Registro dei docenti di cui all'articolo 19 ter.

6. L'insegnamento orale della lingua sarda è svolto a partire dalla parlata della comunità di appartenenza.

7. I progetti formativi possono comprendere specifici laboratori in lingua sarda, da svolgersi in orario extracurricolare, per l'approccio ludico e creativo degli studenti alla lingua sarda.

8. In funzione degli obiettivi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione regionale fi-

nanzia la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, traduzione di libri di testo in lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

9. La Regione promuove la standardizzazione grafica e linguistica per la produzione dei testi scritti destinati alle scuole."

Art. 6

Tutor scolastico per la lingua sarda

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1997 è aggiunto il seguente: "Art. 17 bis (Tutor scolastico per la lingua sarda)

1. Al fine di garantire un supporto all'attività di cui al comma 1 dell'articolo 17, la Regione individua specifiche figure professionali, i tutor scolastici per la lingua sarda, che svolgono compiti di assistenza, consulenza e monitoraggio dell'attività di insegnamento e assicurano il collegamento tra le istituzioni scolastiche e la Regione.

2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il tutor scolastico per la lingua sarda assiste i docenti nello svolgimento delle lezioni e nell'utilizzo del materiale didattico in lingua sarda, promuove incontri in lingua sarda con il corpo docente, gli studenti e la rappresentanza dei genitori, svolge un'attività di sensibilizzazione nella propria realtà territoriale.

3. I tutor scolastici per la lingua sarda riferiscono alla Consulta di cui all'articolo 18 bis una relazione semestrale sull'andamento dei progetti didattici in lingua sarda.

4. I tutor scolastici per la lingua sarda operano in un'area territorialmente definita in base a criteri che considerano l'omogeneità linguistica e la densità della popolazione scolastica.

5. La Regione seleziona con procedura pubblica per titoli ed esami le figure professionali di cui al presente articolo. A tal fine, costituisce titolo il possesso di titolo di studio specifico, master post laurea, corso di abilitazione all'insegnamento della lingua sarda, l'esperienza nell'ambito degli sportelli linguistici e altre esperienze certificate."

Art. 7

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1997

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, la Regione finanzia le istituzioni scolastiche che utilizzano le risorse finanziarie per le spese per i docenti, anche esterni, impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentita la Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola di cui all'articolo 18 bis, definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto in particolare di:

- a) numero di ore di insegnamento proposte;
- b) numero di corsi proposti nello stesso istituto scolastico;
- c) percentuale di adesione da parte dei genitori nell'ambito della singola istituzione scolastica;
- d) livello di competenza linguistica ed esperienze pregresse dei docenti;
- e) presenza di docenti interni;
- f) valorizzazione dei modelli di insegnamento della lingua sarda più avanzati all'interno di un quadro plurilingue secondo lo standard europeo.

3. La Regione finanzia in via prioritaria i progetti che prevedono l'insegnamento in orario curricolare, per tutto il corso dell'anno scolastico, con una estensione di almeno tre ore settimanali nelle scuole dell'infanzia e almeno due ore settimanali nelle scuole primarie e secondarie.

4. La delibera di cui al comma 2 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. L'Assessorato competente per materia predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un avviso per la presentazione da parte delle scuole di proposte di attivazione di corsi di insegnamento di lingua sarda. Tali proposte sono presenta-

te entro quarantacinque giorni dall'avviso."

Art. 8

Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola (CISI)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente: Art. 18 bis (Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola - CISI)

1. È istituita, presso l'Assessorato competente per materia, la Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola (CISI), con compiti generali di supporto, coordinamento e guida tecnico-scientifica dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'insegnamento di e in lingua sarda.

2. La CISI è nominata dall'Assessore competente, sentito l'Osservatorio per la cultura e la lingua sarda, ed è presieduta dall'Assessore o da un suo delegato. Ne fanno parte, in numero non superiore a cinque incluso il presidente, esperti di specifica competenza ed esperienza nella didattica della lingua sarda.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, la CISI predispone apposite linee guida per:

- a) la produzione dei testi didattici in lingua sarda di cui all'articolo 17, comma 8;
- b) l'elaborazione dei progetti dei laboratori didattici di cui all'articolo 17, comma 7;
- c) l'adozione dei test da sottoporre agli alunni ai fini della verifica delle attività di insegnamento.

4. Ai componenti della CISI spettano i compensi di cui alla legge regionale del 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale)."

Art. 9

Formazione dei docenti

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 19 bis (Formazione dei docenti)

1. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di lingua sarda mediante convenzioni

con le università, i consorzi universitari e altre agenzie formative presenti nel territorio regionale anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 1."

Art. 10

Registro regionale docenti di lingua sarda

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente: Art. 19 ter (Registro regionale docenti di lingua sarda)

1. Senza nuovi e maggiori oneri per la finanza regionale, è istituito presso l'Assessorato competente per materia il Registro regionale dei docenti di lingua sarda.

2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro gli insegnanti interni di ogni ordine e grado scolastico di ruolo o a tempo determinato e figure professionali esterne certificate.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 da parte dei docenti è subordinata al possesso della conoscenza linguistica attiva e passiva di livello almeno C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

4. L'accertamento della conoscenza di cui al comma 3 è attestato da soggetti pubblici o privati abilitati alla certificazione.

5. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una delibera che definisce le modalità per l'accesso all'elenco e per l'utilizzo del personale docente iscritto.

6. In sede di prima applicazione l'accertamento della conoscenza della lingua sarda è effettuato dalla Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola di cui all'articolo 18 bis."

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 22 bis (Disposizioni transitorie)

1. Con la presente legge la Regione promuove, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie della Regione. A partire dall'anno scolastico 2016-2017

l'insegnamento è esteso alle scuole secondarie."

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, le risorse già stanziato in bilancio per gli interventi di cui alla legge regionale n. 26 del 1997 sono incrementate di euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni, relative al finanziamento del fondo regionale per l'occupazione, iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento		
STRATEGIA 01		
UPB S01.03.003		
Funzionamento organismi di interesse regionale		
2014	euro	---
2015	euro	50.000
2016	euro	50.000
STRATEGIA 03		
UPB S03.02.001		
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda		
2014	euro	---
2015	euro	2.950.000
2016	euro	2.950.000
in diminuzione		
STRATEGIA 06		

UPB S06.06.004

Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti

2014	euro	---
2015	euro	3.000.000
2016	euro	3.000.000

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UPB S01.03.003 e S03.02.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 228**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua sarda quale lingua di identità storica e di popolo della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale.

2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e sviluppare l'uso della lingua sarda nel territorio di riferimento, promuovendo la diversità linguistica e culturale, nonché il sostegno verso un processo di identificazione della comunità regionale nel concetto costituzionalmente riconosciuto, di popolo sardo.

3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua sarda, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua sarda che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua sarda presso le comunità dei sardi in Italia e nel mondo.

5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela della lingua catalana e delle varietà linguistiche sardo-corse (sassarese e gallurese) e ligure delle isole del Sulcis, promuove il multilinguismo come valore di coesione europea e attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.

Art. 2

Principi

1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:

- a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948;
- b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
- c) dallo Strumento dell'iniziativa centro europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
- d) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
- e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;
- f) dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione europea, ratificato dal Parlamento italiano con legge 7 aprile 2005, n. 57 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).

2. La presente legge attua i principi della legislazione statale quadro in materia e,

in particolare, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), tenuto conto dei principi e delle disposizioni della legge regionale 15 ottobre 1996, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) che, laddove non modificati, sono accolti nel presente testo.

Art. 3

Territorio di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico sardo delimitato ai sensi dell'articolo 3 della legge-quadro n. 482 del 1999.

2. Le enclave linguistiche di lingua sarda situate all'interno di altre varietà linguistiche, sono riconosciute e tutelate dall'Amministrazione regionale.

3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico sardo possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare intese con gli enti locali territoriali allo scopo di sostenere la lingua sarda nelle aree delimitate secondo la procedura di legge.

5. La Presidenza della Regione, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiorna l'elenco dei territori delimitati e lo comunica a tutti gli organismi interessati.

Art. 4

Rapporti con le altre comunità linguistiche

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra enti e istituzioni che promuovono e valorizzano la lingua sarda e gli enti e istituzioni che promuovono e valorizzano le altre varietà linguistiche presenti in

Sardegna, in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione e comunicazione comprese le nuove tecnologie di internet.

2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche di identità storica sarda e catalana con le altre varietà linguistiche presenti nel territorio: la sardo-corsa (sassarese, gallurese) e ligure (tabarchina).

3. La Regione sostiene finanziariamente i progetti degli enti locali e territoriali riguardanti tutte le lingue della Sardegna affinché, nei territori di competenza, tali varietà abbiano identica protezione a quella della lingua sarda nel suo territorio delimitato. Sugli interventi relativi alla lingua di identità storica di Alghero e sulle altre varietà linguistiche presenti all'interno del territorio regionale, la Regione sostiene finanziariamente, altresì, gli enti locali interessati.

4. La Regione promuove il confronto e la tutela delle nuove lingue di immigrazione presenti nel territorio regionale, nell'ottica di una crescita culturale comune.

Art. 5

Uso delle norme di riferimento della lingua sarda

1. Sono assunte come norme di riferimento della lingua sarda, per atti e documenti in uscita dell'Amministrazione regionale, quelle definite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 16/14 del 18 aprile 2006.

2. La Regione promuove e sostiene con premialità l'uso delle norme di cui al comma 1, anche con la concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, in ogni settore della promozione linguistica. Nelle comunicazioni orali, anche ufficiali, si utilizza qualsiasi variante locale parlata.

3. Gli atti e documenti in lingua sarda della Regione, degli enti strumentali e conces-

sionari di pubblici servizi sono redatti secondo le norme di cui al comma 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le scuole, i media che usano le norme di cui al comma 1 hanno la priorità nei finanziamenti della presente legge.

4. La Regione, entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, promuove con legge la creazione di una Fondazione operativa di interesse militante, scientifico e culturale che si occupi di promuovere le norme linguistiche di riferimento, anche con la creazione di un dizionario ufficiale e l'impulso all'uso di una terminologia moderna.

5. Tutte le disposizioni, provvidenze e facilitazioni della presente legge, indicate a favore della lingua sarda, valgono anche per le altre varietà linguistiche presenti sul territorio regionale senza eccezioni nel loro territorio di competenza.

Capo II

Uso pubblico della lingua sarda

Art. 6

Uso pubblico della lingua sarda

1. L'uso della lingua sarda è consentito nei rapporti con la Regione, gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

2. Quando un'istanza è avviata in lingua sarda la risposta è effettuata dagli enti anche in tale lingua.

3. La Regione sostiene finanziariamente, coordina e organizza tutte le azioni volte a promuovere l'uso del sardo negli spazi pubblici amministrativi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati al comma 1, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.

6. In nessun caso l'uso della lingua sarda nei procedimenti amministrativi comporta l'aggravio o il rallentamento degli stessi.

7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

8. Per agevolare l'implementazione della politica linguistica e dare alla lingua sarda il massimo prestigio possibile nella società, con l'esclusione di alcune competenze in merito all'insegnamento scolastico del sardo, all'interno dell'Amministrazione regionale, è il Presidente della Regione il titolare delle competenze sulla politica linguistica.

9. La Regione promuove anche la standardizzazione e ufficializzazione di catalano, sassarese, ligure e gallurese nel loro territorio di competenza, previa delimitazione.

Art. 7

Certificazione linguistica

1. La conoscenza della lingua sarda a livello professionale è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.

3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti con criteri che, ispirati alla certificazione del quadro europeo comune di riferimento, sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione promuove la ricerca, la produzione di materiali e l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per con-

seguire la certificazione linguistica relativa alla conoscenza orale e scritta della lingua sarda.

5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati, abilitati al rilascio della certificazione linguistica, è compilato dal Presidente della Regione, ed è aggiornato annualmente.

6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale e degli altri enti pubblici della Sardegna, la Regione, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale. Per gli enti territoriali la Regione può stipulare intese con comuni, unioni di comuni e province.

Art. 8

Atti e informazioni di carattere generale

1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini, dai soggetti di cui all'articolo 6, possono essere redatti, oltre che in italiano, anche in sardo.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 possono effettuare la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in sardo.

3. La presenza della lingua sarda è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intero territorio regionale.

4. Il testo e la comunicazione in lingua sarda hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.

Art. 9

Organismi elettivi e collegiali

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 482 del 1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a

struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua sarda.

2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle province che comprendono comuni nei quali è riconosciuta la lingua sarda. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti della legge, l'ente locale o la Regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.

3. Le condizioni e le regole di traduzione immediata risultano da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.

Art. 10

Cartellonistica in lingua sarda

1. La Regione sostiene finanziariamente, nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6, corredati della traduzione in lingua sarda con pari evidenza grafica rispetto all'italiano.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua sarda con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora, nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico, siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi possono essere forniti anche in lingua sarda.

3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la cartellonistica stradale reca i toponimi anche in lingua sarda, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

4. I soggetti di cui all'articolo 6 si adeguano alle previsioni del presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

Art. 11

Toponomastica in lingua sarda

1. La denominazione ufficiale in lingua sarda di comuni, frazioni e località è ufficializzata dalla Regione in seguito a pronunciamento del consiglio comunale dei comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua sarda e ogni altra questione generale concernente i toponimi in lingua sarda, sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. I soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana, anche la denominazione in lingua sarda dei comuni con pari dignità grafica, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.

4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua sarda.

5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli comunali, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua sarda in caso di identità grafica con la lingua italiana. La Regione sostiene finanziariamente la segnaletica bilingue degli enti locali.

Capo III

Interventi nel settore dell'istruzione

Art. 12

Lingua sarda ed educazione plurilingue

1. La Regione sostiene l'apprendimento e l'insegnamento della lingua sarda inserito

all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità storico-identitaria della comunità regionale e del principio di riconoscimento costituzionalmente sancito della legittimità del concetto di popolo sardo.

2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 482 del 1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua sarda è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico.

3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, comunicano la propria volontà di avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda.

Art. 13

Coordinamento inter-istituzionale

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento, collabora con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna al fine di garantire un armonico inserimento della lingua sarda nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. L'inserimento della lingua sarda a scuola va inteso come graduale e non impositivo. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione, nella fase di avvio della presente legge, di scuole pilota sul territorio con l'obiettivo di sperimentare l'insegnamento del sardo nell'orario curricolare.

3. La Regione collabora e stipula convenzioni anche con agenzie, fondazioni, istituti

e enti privati per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e anche in servizio degli insegnanti per l'insegnamento o l'uso della lingua sarda secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 482 del 1999.

4. Presso la Presidenza della Giunta regionale, è istituito il Comitato tecnico permanente per l'insegnamento della lingua sarda, al fine di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge per l'inserimento dell'insegnamento di e in sardo nell'orario curricolare.

5. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è presieduto dallo stesso Presidente o da un suo delegato. Ne fanno parte esperti di comprovata esperienza in numero non superiore a 5 escluso il Presidente.

6. Gli esperti nominati garantiscono l'esclusività del loro lavoro per la Regione. Nel caso di dipendenti pubblici o della scuola possono essere attivati comandi e mobilità.

Art. 14

Ambito di applicazione nelle scuole

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) le scuole situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, individuano, nella programmazione dell'insegnamento della lingua sarda, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2 e sostiene finanziariamente le autonomie scolastiche che decidono di utilizzare la possibilità di insegnare in sardo in orario curricolare e con modalità veicolare. L'insegnamento della lingua sarda è garantito nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica in orario curricolare.

3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua sarda, da parte delle istituzioni scolastiche, sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.

4. Nelle scuole secondarie di secondo grado è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua sarda nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

5. La Regione, nella fase di prima applicazione della presente legge, applica un metodo graduale e non impositivo di diffusione dell'insegnamento della lingua sarda. A questo scopo, per le prime tre annualità, promuove progetti-pilota nelle istituzioni scolastiche interessate a sperimentare l'insegnamento in orario curricolare della lingua sarda e agevola anche l'inserimento di figure professionali esterne certificate per l'insegnamento della lingua sarda.

6. La Regione, d'intesa con la Direzione regionale scolastica, compila un registro degli esperti esterni di lingua sarda da utilizzare nell'insegnamento curricolare e veicolare del sardo a scuola con il compito di affiancare il docente titolare che non conosce la lingua oggetto di insegnamento.

7. La Regione può utilizzare delle figure tutoriali di esperti nell'ambito della programmazione didattica in accordo con la Direzione scolastica regionale e con i singoli dirigenti scolastici.

Art. 15

Sostegno finanziario alle scuole e verifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero delle ore di insegnamento e dell'uso curricolare della lingua sarda rilevate e comunicate dalla Direzione scolastica regionale o da ogni singola autonomia. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti, anche esterni, impegnati nell'attuazione della presente legge e per le sole spese organizzative delle scuole in misura non superiore al 20 per cento del finanziamento. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. Il Comitato tecnico permanente per l'insegnamento della lingua sarda di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6 opera presso la Presidenza della Regione. L'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ne fa parte di diritto insieme a 5 esperti di didattica della lingua, scelti dall'Amministrazione regionale e dal Direttore scolastico regionale.

4. La Presidenza della Regione, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il Comitato tecnico permanente per l'insegnamento della lingua sarda, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli di insegnamento della lingua sarda più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

5. In collaborazione con la Direzione scolastica regionale, il Comitato tecnico per-

manente per l'insegnamento della lingua sarda verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua sarda nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

6. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua sarda, mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

7. La Regione dà priorità di finanziamento e premialità a quelle scuole che inseriscono la didattica del sardo per almeno due ore settimanali e per più di sette mesi per anno scolastico.

8. La Regione dà, altresì, priorità di finanziamento a quelle scuole che utilizzano, come base dell'insegnamento, le norme ufficiali di riferimento della lingua sarda.

Art. 16

Materiale didattico

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico, con l'utilizzo delle norme di riferimento, per l'insegnamento della e nella lingua sarda elaborato secondo le linee indicate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6.

Art. 17

Docenti

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale, al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua sarda in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione, anche al fine di ottenere la disponibilità individuale degli insegnanti all'insegnamento della lingua di minoranza.

Art. 18

Interventi di promozione

1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione, rivolte alle famiglie, per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano di introduzione della lingua sarda nel sistema scolastico.

2. Secondo le disposizioni della legge n. 482 del 1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative di insegnamento della lingua sarda rivolte agli adulti, attivate da soggetti pubblici e privati, purché certificati, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.

3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua sarda per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.

4. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua sarda sono attivate per le popolazioni di origine sarda residenti all'estero.

5. La Giunta regionale disciplina i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 19

Insegnamento volontario della lingua sarda

1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua sarda da parte dei cittadini, la Regione promuove e sostiene l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua sarda.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua sarda.

3. Sono riconosciuti come volontari le persone maggiorenni di madrelingua sarda, o che la conoscano a livello C 1, o che diano prova di capacità attiva orale e scritta della lin-

gua, che dichiarino la propria disponibilità ad effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dalla Presidenza della Regione, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua sarda. Ai volontari è riconosciuto un rimborso spese.

Capo IV

Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

Art. 20

Radio e televisione

1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua sarda allo scopo di darne massima diffusione.

2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua sarda. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità di inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento nella produzione di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti. La Regione sostiene anche le produzioni veicolate attraverso la tv e la radio via Internet. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua sarda e a quelli prodotti in proprio.

3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua sarda. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua sarda e a quelli prodotti in proprio.

4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua sarda in almeno il 25 per cento della propria programmazione.

5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua sarda. La Regione stipula convenzioni con la Rai e altri soggetti pubblici

o privati al fine di attivare trasmissioni e programmi in lingua sarda.

6. La Regione promuove la lingua sarda attraverso una sua rivista periodica, una radio digitale e una web tv diffusa, o attraverso i siti ufficiali della Regione e canali digitali-satellitari, o anche gestiti da privati in convenzione.

Art. 21

Stampa e altre produzioni

1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente in lingua sarda. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua sarda.

2. La Regione, altresì, sostiene:

- a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente in lingua sarda;
- b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e musicali interamente in lingua sarda.

3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione, nei siti web ufficiali, è garantita un'adeguata presenza della lingua sarda.

Art. 22

Internet e nuove tecnologie

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua sarda nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo, comprese le reti sociali di ogni genere.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua sarda tesi a un uso corretto della lingua.

3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua sarda nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

4. Il finanziamento è prioritario ai soggetti pubblici e privati che utilizzano le norme comuni di riferimento.

Art. 23

Criteria per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del capo IV, compresi interventi che riguardino rapporti con la con RAI.

Capo V

Interventi a favore delle realtà accademiche e associative

Art. 24

Realtà associative, economiche e accademiche

1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio, ai soggetti pubblici e privati, che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua sarda e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione o che vantano particolari meriti storici di promozione del bilinguismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene, con specifici finanziamenti, l'attività dei soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Regione promuove la creazione di fondazioni e istituti con un ruolo di primaria importanza nella politica linguistica, sostenendone il perseguimento delle finalità istituzionali di alto valore scientifico nell'ambito della

lingua sarda. Le finalità di fondazioni e istituti sono improntate alle attività di pianificazione e normalizzazione linguistica con standard operativi di livello europeo.

4. La Regione promuove e sostiene la creazione di corsi di insegnamento, cattedre, studio, nonché ricerche di e sulla lingua sarda presso istituzioni accademiche fuori dal territorio della Regione e estere. Il 70 per cento delle iniziative è improntato all'uso veicolare della lingua nell'insegnamento e le pubblicazioni stampate e diffuse in sardo e in inglese.

5. La Regione incentiva le imprese che, nella comunicazione aziendale e di marketing, utilizzano la lingua sarda con modalità proprie della pianificazione e normalizzazione linguistica.

Capo VI

Programmazione e verifica dei risultati

Art. 25

Piano generale di politica linguistica

1. Il Piano generale di politica linguistica è definito di norma ogni cinque anni, entro un anno dall'inizio della legislatura, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire ai cittadini di lingua sarda l'esercizio dei diritti linguistici;
- b) promuovere l'uso sociale della lingua sarda e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
- c) perseguire, pur nel rispetto delle espressioni linguistiche locali, una politica linguistica unitaria mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
- d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
- e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative;
- f) fissare criteri e priorità in tutti gli altri settori della politica linguistica.

2. Il Piano è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste specifiche aree di intervento e, per ognuna di esse, progetti obiettivo generali. Il Piano stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto. Esso è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 26

Piano annuale delle priorità di intervento

1. La Giunta regionale, in base al Piano di cui all'articolo 25 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.

2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative, previste dalla presente legge, sono ritenute prioritarie e quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di interventi.

3. Il Piano delle priorità di intervento è corredato dei relativi bandi e indica le procedure per la presentazione di progetti per i quali è richiesto il finanziamento.

4. Al fine di garantire la trasparenza, al Piano sono allegati anche i criteri di massima per la valutazione di progetti.

5. Il Piano è adottato entro il 15 febbraio di ciascun anno, a prescindere dal documento di bilancio.

Art. 27

Piani di politica linguistica

1. La Regione in tutte le sue articolazioni, gli enti locali e i concessionari di pubbli-

ci servizi approvano ogni cinque anni, un Piano di politica linguistica al fine di stabilire, sulla base del Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 26, i progetti obiettivo da raggiungere annualmente nell'ambito di ogni area di intervento, con scadenze che, in nessun caso, possono superare la durata del piano stesso.

2. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi prevedono nei Piani speciali di politica linguistica l'adeguamento progressivo dell'organizzazione e delle strutture tecniche per dare attuazione a quanto previsto nel capo II.

3. L'approvazione e la conforme applicazione dei Piani speciali di politica linguistica costituiscono per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi condizioni per l'ottenimento dei finanziamenti di cui alla presente legge negli anni successivi.

Art. 28

Uffici della lingua sarda

1. La Regione sostiene finanziariamente gli uffici della lingua sarda istituiti da enti locali o unioni di enti locali e altre amministrazioni pubbliche territoriali e ne coordina le iniziative.

2. È istituito un registro regionale degli operatori degli uffici linguistici.

3. Sono iscritti al Registro degli uffici linguistici coloro che hanno un curriculum di chiara fama, o hanno svolto quest'attività per almeno due anni continuativi o quattro con interruzioni e, avendo questi requisiti, conoscono la lingua sarda scritta e parlata almeno a livello C I del quadro comune di riferimento.

Art. 29

Seduta annuale del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, una volta all'anno, dedica una seduta all'analisi delle politiche linguistiche regionali in seguito alla pre-

sentazione di un rapporto da parte della Giunta regionale.

Art. 30

Conferenza annuale della lingua sarda

1. La Regione organizza ogni anno la Conferenza regionale della lingua sarda, quale occasione di verifica dei risultati ottenuti e per un confronto democratico con tutti gli operatori del settore.

Art. 31

Lingua sarda nei culti

1. La Regione sostiene iniziative di promozione dell'uso della lingua sarda nei culti.

Art. 32

Promozione linguistica nella società

1. La Regione sostiene l'uso della lingua sarda nella società, nel mondo economico, in quello giuridico e sportivo e in tutti i campi della vita moderna, anche con campagne promozionali dedicate.

Art. 33

Norma finanziaria

1. Per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, le risorse già stanziata in bilancio per gli interventi di cui alla legge regionale n. 26 del 1997 sono incrementate di euro 3.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni, relative al finanziamento del fon-

do regionale per l'occupazione, iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB S03.02.001

Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda

2015	euro	3.000.000
2016	euro	3.000.000
2017	euro	3.000.000

in diminuzione

UPB S06.06.004

Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti

2015	euro	3.000.000
2016	euro	3.000.000
2017	euro	3.000.000

Art. 34

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, il comma 2 degli articoli 15 e 16, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 della legge regionale n. 26 del 1997 e le loro modifiche e integrazioni.

2. È abrogato, altresì, l'articolo 82 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).